SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 luglio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

87A6023

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 16 luglio 1987.

Modificazione al regolamento.

La Camera dei deputati, nella seduta del 16 luglio 1987 ha approvato la seguente modifica al proprio regolamento:

Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 5 è soppresso.

La presente disposizione ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Presidente: IOTTI

NOTE

Il testo dell'art. 5 del regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito della modifica approvata dall'assemblea nella seduta del 16 luglio 1987, sopraripportata, è il seguente:

«Art. 5. — 1. Eletto il Presidente, si procede alla elezione di quattro Vicepresidenti, di tre questori e di otto segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

2. Per tali elezioni ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i questori, quattro per i segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i gruppi parlamentari. Prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i gruppi.

4. Ciascuno dei gruppi costituiti con autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, a norma del comma 2 dell'articolo 14, nonché il gruppo misto, se non hanno propri rappresentanti nell'Ufficio stesso, possono richiedere che si proceda all'elezione di altri segretari.

5. Sulle richieste formulate ai sensi del comma 4 delibera l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente della Camera, dopo aver promosso le opportune intese tra i gruppi, stabilisce la data della elezione. Ciascun deputato può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai gruppi la cui richiesta sia stata accolta dall'Ufficio di Presidenza, ottengono il maggior numero di voti. Non è ammessa l'elezione di più di un Segretario per ciascuno di tali gruppi».

87A6200

DECRETO-LEGGE 18 luglio 1987, n. 282.

Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'adeguamento retributivo del personale militare, nonché alla riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Gli aumenti annui lordi derivanti dall'applicazione del presente decreto per i militari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così determinati:

Livello	Dal 1° gennaio 1986	Dal 1° gennaio 1987	Dal 1° gennaio 1988
V	420.000	910.000	1.400.000
VI	510.000	1.105.000	1.700.000
VI-*bis* . . .	555.000	1.202.000	1.850.000
VII	600.000	1.300.000	2.000.000
VIII	810.000	1.755.000	2.700.000
VIII-*bis* . .	891.000	1.930.500	2.970.000

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai militari di cui al comma 1 competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:

livello quinto.	L.	6.200.000
livello sesto.	»	7.200.000
livello sesto-*bis*.	»	7.800.000
livello settimo	»	8.400.000
livello ottavo.	»	10.400.000
livello ottavo-*bis*.	»	11.440.000

3. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34.

4. In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 3 verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34, e sulla base dei valori tabellari di cui alla legge medesima. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nel grado di provenienza ed in quello di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

5. Le classi o gli scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianità per la parte del biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti disposti dal presente decreto per il 1986.

6. Nei casi di promozione o di nomina del personale indicato al comma 1, che comportino passaggi al livello superiore, successivamente al 31 dicembre 1986, oltre l'importo del livello di nuovo inquadramento compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla predetta data, ivi compresi gli scatti gerarchici.

7. In caso di promozione o nomina a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da riassorbirsi solo in caso di promozione o di nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio al livello retributivo superiore. Conseguentemente, fino al 30 giugno 1989, non si applica l'articolo 138, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come modificato dal primo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

8. A decorrere dal 1° giugno 1987, quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato servizio senza demerito, rispettivamente per 15 o 25 anni, dalla nomina a tenente, sono corrisposti gli importi annui lordi a fianco di ciascun grado indicati:

	Con 15 anni	Con 25 anni
a) capitano	L. 1.500.000	L. 3.200.000
b) maggiore	» 2.000.000	» 3.200.000
c) tenente colonnello .	» 2.400.000	» 3.200.000
d) colonnello	» —	» 3.200.000

I predetti importi non sono in alcun caso tra loro cumulabili e si aggiungono al salario di anzianità per gli ufficiali sino al grado di tenente colonnello; per gli ufficiali tenenti colonnelli il rispettivo importo è riassorbito in caso di promozione al grado superiore; per gli ufficiali colonnelli il rispettivo importo non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed è riassorbito in caso di promozione al grado superiore.

9. A decorrere dal 1° giugno 1987, agli ufficiali provenienti da carriere diverse, al compimento del 19° anno di servizio prestato senza demerito, compete l'importo annuo lordo di L. 1.200.000. Con la stessa decorrenza ai sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio senza demerito è attribuito un assegno funzionale annuo lordo pari a L. 1.000.000; detto importo è elevato a L. 1.200.000 annue lorde al compimento di 29 anni di servizio senza demerito. I predetti importi non sono cumulabili tra loro, né con i benefici di cui al comma 8, e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità.

10. I nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale, con esclusione a tale ultimo fine degli importi di cui ai commi 3, 7, 8 e 9.

11. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale militare delle Forze armate una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

12. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale militare delle Forze armate in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

13. Nei confronti del personale militare delle Forze armate, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

14. Ai titolari di pensione di riversibilità aventi causa del personale militare delle Forze armate collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 13. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

15. Per il personale militare delle Forze armate che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età, ovvero per decesso o per inabilità assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, a favore di tutti gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, con esclusione del personale a cui viene applicato il trattamento previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, è istituita l'indennità militare forfettaria annua lorda non pensionabile da corrispondere nelle seguenti misure percentuali dello stipendio iniziale tabellare del grado effettivamente rivestito:

sergenti: 10 per cento;

rimanente personale sino al grado di tenente colonnello compreso: 20 per cento;

colonnelli e generali: 10 per cento.

2. Per l'anno 1987 la predetta indennità è attribuita nella misura del 50 per cento di quella spettante per l'anno 1988.

Art. 3.

1. Le pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato e equiparato, cessati dal servizio con decorrenze successive al 1° gennaio 1979, sono riliquidate in base agli stipendi derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, della legge 17 aprile 1984, n. 79, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, nonché del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai dirigenti dell'ex Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1985.

2. Il nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del comma 1 decorre dal 1° agosto 1987.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1987 ed in annue lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Revisione del trattamento di pensione del personale dirigente collocato a riposo sulla base di un trattamento provvisorio».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. All'onere di lire 263 miliardi, escluso quello di lire 40 miliardi di cui all'articolo 3, derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo all'anno 1986, si provvede, quanto a lire 15 miliardi, a lire 112 miliardi ed a lire 16 miliardi, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 5957, 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

quanto a lire 60 miliardi, mediante corrispondente riduzione di lire 20 miliardi, 33 miliardi e 7 miliardi degli stanziamenti iscritti ai capitoli, rispettivamente, 1168, 4001 e 4600 dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno; e, quanto a lire 60 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando la quota per il 1987 dei seguenti accantonamenti: «Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle commissioni tributarie» per lire 23 miliardi; «Nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà derivanti dalla legge penale di pace» per lire 4 miliardi; «Riordinamento dell'osservatorio geofisico di Trieste» per lire 4 miliardi; «Aumento delle dotazioni organiche del personale operaio del Corpo della guardia di finanza» per lire 4 miliardi; «Amministratori giudiziari di beni sequestrati in applicazione della normativa antimafia» per lire 4 miliardi; «Incentivi per il lavoro penitenziario» per lire 8 miliardi; «Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mercede dei detenuti. Riordinamento delle competenze dei consigli di aiuto sociale e della Cassa delle ammende» per lire 11 miliardi e «Rivalutazione delle indennità di imbarco e di navigazione di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 631, spettanti alle Forze di polizia» per lire 2 miliardi.

2. All'onere di lire 372 miliardi, escluso quello di lire 100 miliardi di cui all'articolo 3, derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, si provvede, quanto a lire 53 miliardi ed a lire 17 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 110 miliardi, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti al capitolo 1168, per lire 10 miliardi, al capitolo 4001, per lire 40 miliardi ed ai capitoli 4011, 4031 e 4051, per lire 20 miliardi ciascuno, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1987 e, quanto a lire 192 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando le quote per il 1988 e il 1989 dei seguenti accantonamenti: «Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato» per lire 37 miliardi; «Interventi finalizzati alla ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto (rifinanziamento legge n. 404 del 1985)» per lire 40 miliardi; «Interventi urgenti per autoservizi pubblici di linea di competenza statale» per lire 25 miliardi e «Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo» per lire 90 miliardi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARI, *Ministro della difesa*

GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 9

87G0491

DECRETO-LEGGE 18 luglio 1987, n. **283.**

Interventi urgenti per Roma, capitale della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi indilazionabili a favore della città di Roma per l'assolvimento delle sue funzioni di Capitale della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della difesa, del tesoro e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Al comune di Roma è concesso un contributo straordinario di lire 30 miliardi a titolo di concorso nelle spese di pianificazione urbanistica e di progettazione, di massima ed esecutiva, del sistema direzionale orientale, ivi compresa la realizzazione delle infrastrutture connesse, nonché per studi unitari da effettuare d'intesa con la

Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministeri interessati, per la rilocalizzazione delle pubbliche amministrazioni, in funzione delle prioritarie esigenze di deconcentramento della circolazione e delle condizioni di infrastrutturazione del sistema direzionale. In tale contesto le aree libere attigue alla sede degli uffici centrali dell'Amministrazione delle finanze saranno destinate alla rilocalizzazione degli uffici ed all'ampliamento della sede della stessa Amministrazione.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede, quanto a lire 25 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di Capitale d'Italia», e, quanto a lire 5 miliardi, mediante utilizzo di quota parte dell'accantonamento stesso iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

Art. 2.

1. È autorizzata la cessione a titolo gratuito al comune di Roma, alle condizioni indicate nel comma 2, del compendio demaniale sito a Roma costituito dall'ex aeroporto militare di Centocelle, con esclusione dell'area necessaria per le esigenze alloggiative dei dipendenti del Ministero della difesa già avviate a realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale area è individuata nell'ambito di apposita convenzione tra il Ministero della difesa ed il comune. La convenzione è approvata con decreto del Ministro della difesa.

2. Con apposita convenzione il comune di Roma ed il Ministro della difesa stabiliscono che un complesso di edifici per il Ministero della difesa sorga in area idonea allo scopo, che il comune di Roma cederà gratuitamente, provvedendo alle occorrenti opere di urbanizzazione.

Art. 3.

1. Il comune di Roma è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti fino all'importo complessivo di lire 550 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nell'anno 1987 e di lire 150 miliardi nell'anno 1988, assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento, per provvedere al prolungamento della linea metropolitana «A».

2. All'onere posto a carico dello Stato, valutato in lire 40 miliardi nell'anno 1988 ed in lire 55 miliardi annui dall'anno 1989, si provvede, quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, utilizzando le proiezioni per gli anni medesimi dello specifico accantonamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, e, quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1989, parzialmente utilizzando la proiezione per detto anno dell'accantonamento «Finanziamento per la realizzazione di linee metropolitane nei grandi centri urbani» iscritto al medesimo capitolo 9001.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARI, *Ministro della difesa*

GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 10

87G0492

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 18 maggio 1987, n. 189

Il decreto-legge 18 maggio 1987, n. 189, recante: «Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ad equiparato», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 18 maggio 1987.

87A6201

Mancata conversione del decreto-legge 18 maggio 1987, n. 190

Il decreto-legge 18 maggio 1987, n. 190, recante: «Interventi urgenti per Roma, Capitale della Repubblica», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 18 maggio 1987.

87A6202

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 9 luglio 1987, n. **284**.

Misure relative al prelievo di corresponsabilità sui cereali per la campagna di commercializzazione 1987-88.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 21 ottobre 1975, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1579/86 del Consiglio del 23 maggio 1986, ed in particolare l'art. 4, che ha introdotto un prelievo di corresponsabilità sui cereali;

Visto il regolamento CEE n. 2040/86 della commissione del 30 giugno 1986, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo di corresponsabilità sui cereali, nonché le altre misure comunitarie emanate al riguardo;

Preso atto delle decisioni del Consiglio dei Ministri dell'agricoltura delle Comunità europee intervenute nella sessione del 30 giugno-1° luglio in materia di prelievo di corresponsabilità sui cereali per la campagna 1987-88;

Preso atto, altresì, che con le predette decisioni il tasso di conversione dell'ECU in lire italiane è stato fissato per il settore dei cereali in L. 1.597;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., ed in particolare l'art. 3, lettera *a)*;

Considerato che occorre adottare le misure necessarie per l'applicazione della regolamentazione comunitaria sopracitata nella campagna di commercializzazione 1987-88;

Decreta:

TITOLO I

Art. 1.

Campo di applicazione

Il prelievo di corresponsabilità, di cui all'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75, riguarda tutti i cereali prodotti nella Comunità (con esclusione del Portogallo) e commercializzati nella campagna 1987-88, esclusi:

il risone;
i cereali destinati ed impiegati nella semina.

Art. 2.

Operazioni sottoposte al prelievo

Per la campagna di commercializzazione 1987-88 l'importo del prelievo di corresponsabilità, pari a L. 8.592 per tonnellata di cereale, è dovuto dal produttore nei seguenti casi:

1) vendita del cereale ad un commerciante;

2) vendita o consegna del cereale ad un trasformatore, anche nell'ipotesi di una successiva utilizzazione del prodotto trasformato da parte dell'agricoltore nella propria azienda;

3) vendita del cereale ad un operatore che lo esporta verso i Paesi terzi od il Portogallo;

4) vendita del cereale all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., nella sua veste di organismo d'intervento;

5) vendita del cereale ad un acquirente di altro Stato membro della Comunità escluso il Portogallo.

Art. 3.

Produttore esonerato

Il produttore cerealicolo che conduce una azienda agricola nella quale la superficie investita a cereale non è superiore a 15 ettari è esonerato dal pagamento del prelievo di corresponsabilità.

Della condizione in cui trovasi, il produttore interessato deve fornire la prova all'acquirente mediante l'esibizione di atto notorio o di dichiarazione sostitutiva di esso, nel quale sia indicata la superficie investita a cereale nella propria azienda.

Lo stesso produttore rilascia, altresì, all'acquirente, di cui al successivo art. 4, primo comma, una dichiarazione da lui sottoscritta e dall'acquirente controfirmata per accettazione, redatta in conformità al modello riportato come allegato I al presente decreto.

Una copia della richiamata dichiarazione viene trattenuta dal produttore e, assieme all'atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di esso, tenuta a disposizione degli organi di controllo di cui al successivo art. 11.

Art. 4.

Definizione di primo acquirente

Ai fini del presente decreto, il commerciante, il trasformatore, l'operatore-esportatore e l'organismo di intervento, nei casi di cui rispettivamente ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 2, sono considerati «primo acquirente».

È, altresì, considerato «primo acquirente» la persona fisica o giuridica che acquista direttamente il cereale prodotto o commercializzato negli altri Stati membri della Comunità, escluso il Portogallo, ed è intestataria dei relativi documenti doganali di transito.

Art. 5.

Vendita di cereale da parte di produttore non esonerato

Il «primo acquirente» di cereale acquistato da produttore non esonerato trattiene dal prezzo di vendita il prelievo di corresponsabilità, calcolandone l'importo in ragione della quantità di cereale oggetto della transazione.

Il «primo acquirente» ha l'obbligo di rilasciare al venditore del cereale una dichiarazione, da lui firmata e dal produttore controfirmata per accettazione, indicante nome, cognome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale di ambedue le parti, l'importo del prelievo trattenuto, la data della transazione e la quantità di cereale sulla quale il prelievo è stato calcolato.

Copia della predetta dichiarazione viene trattenuta dal «primo acquirente» e tenuta a disposizione degli organi di controllo di cui al successivo art. 11.

Gli estremi di tale dichiarazione dovranno altresì essere annotati nella fattura di vendita del cereale, in quanto dovuta, da parte del produttore assoggettato al pagamento del prelievo.

Art. 6.

Rivendita di cereale ex intervento

In caso di vendita di scorte di intervento, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., rilascia all'acquirente un attestato di diritto all'esenzione dal pagamento del prelievo di corresponsabilità per le quantità di cereale oggetto della rivendita.

Copia di detto attestato viene inviata, da parte della stessa Azienda, all'organo di controllo, di cui al successivo art. 11, territorialmente competente in ragione dell'ubicazione della sede sociale dell'acquirente. Estratti della stessa attestazione vengono rilasciati su richiesta dell'interessato.

Art. 7.

Vendita ad operatore di altri Paesi CEE

Il produttore agricolo esonerato dal pagamento del prelievo di corresponsabilità, nel caso di vendita diretta ad un acquirente di altro Stato membro della Comunità, escluso il Portogallo, consegna a tale acquirente l'originale dell'attestazione di esonero redatta in conformità del modulo di cui all'allegato II al presente decreto, rilasciata, a richiesta dello stesso produttore, dall'organo di controllo di cui al successivo art. 11 competente in ragione dell'ubicazione dell'azienda agricola, sulla base dell'atto di notorietà o della dichiarazione sostitutiva di esso esibita dal produttore medesimo.

Analoga attestazione viene richiesta e consegnata all'acquirente appartenente ad altro Stato membro della Comunità da parte del detentore di cereale acquistato da un produttore esonerato dal pagamento del prelievo di corresponsabilità.

Il «primo acquirente» di cereale acquistato da un produttore non esonerato dal prelievo di corresponsabilità che rivende il prodotto ad un operatore appartenente ad altro Stato membro della Comunità non è tenuto al versamento del prelievo come previsto al successivo art. 8, ma deve trasferirne l'importo all'acquirente comunitario.

TITOLO II

Art. 8.

Versamento del prelievo

L'importo del prelievo di corresponsabilità, trattenuto dal «primo acquirente», in conformità di quanto disposto al primo comma del precedente art. 5, deve essere dallo stesso versato, entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata la trattenuta, in una contabilità speciale, ai sensi dell'art. 1223, lettera *a*), delle istruzioni generali servizi tesoro, intestata al «Ministero del tesoro - Ragioneria generale Stato - Prelievo di corresponsabilità sui cereali», aperta presso le sezioni delle tesorerie provinciali dello Stato.

Le somme versate a titolo di prelievo di corresponsabilità dovranno mensilmente affluire, a cura delle tesorerie provinciali, mediante la emissione di vaglia del tesoro, ad un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la tesoreria centrale, intestato al «Ministero del tesoro - Ragioneria generale Stato - Prelievo di corresponsabilità sui cereali».

Detti vaglia, corredati dalle matrici di quietanza mod. 80/T, dovranno essere inviati al Ministero del tesoro - Ragioneria generale Stato - I.G.A.E. - Divisione VIII - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma.

Il Ministero del tesoro - Ragioneria generale Stato, comunica entro il 10 di ogni mese al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le somme relative al prelievo di corresponsabilità riscossa nel mese precedente.

Entro lo stesso termine di cui al primo comma del presente articolo, il «primo acquirente», per gli acquisti di cereale effettuati nel mese precedente a quello in cui viene eseguito il versamento, compila, secondo le modalità ivi contenute, il formulario allegato III al presente decreto e lo invia agli organi di controllo elencati nel successivo art. 11, territorialmente competenti in ragione dell'ubicazione della sede sociale del «primo acquirente», corredandolo di copia della ricevuta di versamento del prelievo e della dichiarazione rilasciata dagli interessati comprovante il diritto all'esonero dal pagamento del prelievo stesso.

Contestualmente, copia del predetto formulario, senza gli allegati citati, deve essere inviata dallo stesso «primo acquirente» anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

In deroga a quanto disposto nel primo comma del presente articolo, il «primo acquirente», ferma restando la propria esclusiva responsabilità in ordine al pagamento del prelievo, può versare l'importo del prelievo medesimo tramite le associazioni nazionali di categoria. Anche in questo caso il «primo acquirente» è tenuto ad ottemperare al disposto del quinto e sesto comma del presente articolo.

Su richiesta delle predette associazioni di categoria potranno essere stipulate apposite convenzioni fra le associazioni medesime ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di regolare, ove necessario, le modalità di applicazione di quanto disposto nel comma precedente.

Art. 9.

Cereali importati da Paesi terzi

Non sono assoggettati al regime del prelievo di corresponsabilità i cereali importati dai Paesi terzi e dal Portogallo.

Spetta all'importatore, ai fini dell'esonero dal versamento del prelievo, fornire la prova che il cereale è stato importato mediante l'indicazione in fattura degli estremi della bolla doganale di importazione, dell'ufficio doganale che ha emesso la predetta bolla, dell'origine, della provenienza e della voce doganale del cereale.

Art. 10.

Vendita effettuata da organismi associativi

Per la vendita effettuata da organismi associativi ad un «primo acquirente», l'importo del prelievo di corresponsabilità riguarderà soltanto i quantitativi di cereali dei produttori non esonerati.

All'atto del conferimento, ciascun socio esonerato presenterà all'organismo associativo la documentazione di cui al secondo comma dell'art. 3 del presente decreto.

All'atto della vendita, l'organismo associativo rilascia all'acquirente una distinta delle partite di cereale appartenenti ai propri soci e vendute, sottoscritta dal legale rappresentante e controfirmata dall'acquirente per accettazione.

Detta distinta deve indicare le quantità esonerate e quelle assoggettate al prelievo.

Una copia della citata documentazione viene trattenuta dal predetto organismo e tenuta a disposizione degli organi di controllo di cui al successivo art. 11.

Nel caso di vendita ad operatori di altri Stati membri della Comunità, escluso il Portogallo, l'organismo associativo è tenuto ad osservare la disposizione di cui al precedente art. 7, primo comma.

In deroga a quanto disposto nell'art. 2, punto 2), del presente decreto non sono sottoposti a prelievo i cereali conferiti dal produttore al proprio organismo associativo per la trasformazione e successivamente utilizzati dal socio medesimo nella propria azienda agricola per l'alimentazione animale.

Art. 11.

Organi di controllo

Il controllo per campione della documentazione prescritta dal presente decreto per assicurare la corretta applicazione delle misure relative al regime del prelievo di corresponsabilità viene effettuato:

nelle province della regione Piemonte: dai rispettivi servizi regionali decentrati dell'agricoltura;

nelle province delle regioni Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, nonché nella provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige: dai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Marche: dai rispettivi servizi decentrati dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione - sezioni alimentazione;

nelle province della regione Calabria: dai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione - servizi coordinamento regionale interventi A.I.M.A.;

nelle province delle regioni Puglia ed Umbria: dai rispettivi enti di sviluppo agricolo;

nelle altre regioni: dai rispettivi assessorati o dipartimenti dell'agricoltura.

Gli organi di controllo sono tenuti ad inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, i dati richiesti nel modello di cui all'allegato IV del presente decreto, secondo le modalità ed il termine dallo stesso previsti.

Art. 12.

Sanzioni

Chiunque non osserva le disposizioni del presente decreto e, per l'effetto di false dichiarazioni, ottiene l'esonero dal pagamento del prelievo di corresponsabilità o non versa, anche solo in parte, il prelievo dovuto, soggiace alle sanzioni amministrative o penali previste dalle leggi vigenti.

Art. 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 9 luglio 1987

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

ALLEGATO I

MOD. IV-1

DICHIARAZIONE DI ESONERO DAL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA SUI CEREALI

(da compilare per ciascuna vendita)

Il sottoscritto produttore:

Ragione sociale o Cognome	Nome	Codice Fiscale	
Ubicazione azienda Indirizzo		Comune	Prov.
SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (S.A.U.)	ettari are	SUPERFICIE INVESTITA A CEREALE	ettari are

per la vendita delle sottoindicate quantità di cereale al "primo acquirente":

Ragione sociale o Cognome	Nome	Codice Fiscale	
Ubicazione azienda Indirizzo		Comune	Prov.

dichiara di trovarsi nelle condizioni prescritte dall'art. 3, terzo comma del D.M ai fini del diritto all'esonero dal prelievo di corresponsabilità sui cereali prodotti e commercializzati nella campagna 1987/88.
A tal fine riporta gli estremi del (barrare la casella corrispondente):

1 atto di notorietà 2 dichiarazione sostitutiva

Notaio

effettuato il 19 e resa al Comune Prov.

(l'atto di notorietà o la dichiarazione sostitutiva sono da conservarsi a cura del produttore).

	Denominazione merceologica del cereale venduto	Quantità in quintali
1	Grano tenero	
2	Grano duro	
3	Mais	
4	Orzo	
5	Segale	
6	Avena	
7	Sorgo	
8	Altri	
	TOTALE	

Firma del produttore ____________

Firma per accettazione del "primo acquirente"(1) ____________

(1) Con la firma "per accettazione" il "primo acquirente" attesta di aver preso visione dell'atto di notorietà o della dichiarazione sostitutiva i cui estremi sono riportati nella presente dichiarazione.

____________, li ____________

Il produttore dovrà consegnare la presente dichiarazione al primo acquirente e conservarne una copia.

ALLEGATO II

Mod. IV – 2

ATTESTAZIONE DEL DIRITTO ALL'ESONERO DAL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ SUI CEREALI

(da compilare nel caso di vendita ad operatore di altri Paesi CEE, escluso il Portogallo)

A richiesta di (1):

Ragione sociale o Cognome	Nome	Codice Fiscale	
Ubicazione azienda Indirizzo		Comune	Prov.

si attesta che le sottoindicate quantità di cereale, distinte per denominazione merceologica, oggetto di vendita alla ditta acquirente:

Ragione sociale o Cognome	Nome	Codice Fiscale (se attribuito al soggetto)	
Indirizzo	Comune	Prov.	Stato Estero

non sono assoggettate al regime di prelievo di corresponsabilità in quanto prodotte nella campagna 87/88 dal produttore:

Ragione sociale o Cognome	Nome	Codice Fiscale	
Ubicazione azienda Indirizzo		Comune	Prov.

che è esonerato dal prelievo di corresponsabilità sui cereali.

	Denominazione merceologica del cereale venduto	Quantità in quintali
1	Grano tenero	
2	Grano duro	
3	Mais	
4	Orzo	
5	Segale	
6	Avena	
7	Sorgo	
8	Altri	
	TOTALE	

Denominazione dell'organo di controllo (2)

____

Timbro e Firma

____________, li ____________

(1) Il richiedente dovrà trattenere copia della presente attestazione e consegnare l'originale alla ditta acquirente

(2) Provvede al rilascio dell'attestazione l'organo di controllo territorialmente competente in ragione dell'ubicazione dell'azienda del richiedente sulla base dell'atto di notorietà o della dichiarazione sostitutiva ovvero sulla base della dichiarazione di esonero di cui all'allegato I del D.M.

ALLEGATO III

Mod. IV - 3

DICHIARAZIONE DI ACQUISTO CEREALI

ACQUISTI DEL mese |_|_| anno |_|_|

Dati relativi all'azienda acquirente

Ragione sociale o Cognome	Nome	Codice Fiscale o Partita IVA
Ubicazione azienda indirizzo		C.A.P.
Comune		Prov

Attività prevalente dell'azienda:

- [ ] cooperativa trasf. conto terzi
- [ ] cooperativa trasf. conto soci
- [ ] cooperativa trasf. mista
- [ ] commercio ingrosso nazionale
- [ ] commercio ingrosso estero
- [ ] AIMA (assuntori)
- [ ] molino a grano tenero
- [ ] molino a grano duro
- [ ] molino alternato
- [ ] mangimificio
- [ ] malteria
- [ ] amideria
- [ ] industria sementiera
- [ ] industria sementiera mista
- [ ] altre attività

è stata presentata la dichiarazione di giacenza? [ ] si [ ] no

QUANTITÀ ASSOGGETTATA AL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ

		CEREALE ACQUISTATO DA				
		aziende nazionali (q.li) A	coop. nazionali (q.li) B	CEE tranne Portogallo (q.li) C	TOTALE (q.li) A + B + C	prelievo versato (lire)
1	grano tenero					
2	grano duro					
3	orzo					
4	mais					
5	segale					
6	avena					
7	sorgo					
8	altri					
	TOTALE					

Si allega copia di numero |_|_| ricevute di versamento dello stesso prelievo nonchè l'elenco dei fornitori (modello III A)

QUANTITÀ NON ASSOGGETTATA AL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ

		CEREALE ACQUISTATO DA					
		aziende nazionali esonerate (q.li) A	coop. nazionali esonerate (q.li) B	paesi terzi o Portogallo (q.li) C	fornitori CEE (q.li) D	intervento (q.li) E	TOTALE (q.li) A + B + C + D + E
1	grano tenero						
2	grano duro						
3	orzo						
4	mais						
5	segale						
6	avena						
7	sorgo						
8	altri						
	TOTALE						

Si allega copia di numero |_|_| documentazioni di esonero nonchè *l'elenco dei fornitori (modello III B)*

num. fornitori indicati nel mod. III A |_|_| num. fornitori indicati nel mod. III B |_|_|

data di presentazione |_|_| |_|_| |_|_| firma del primo acquirente: ____________________

ALLEGATO III *A*

Mod. IV - 3 A

ELENCO DEI FORNITORI DI CEREALI MOD. A ASSOGGETTATI AL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ

FORNITURE					CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI		
RAGIONE SOCIALE	NOME	CODICE FISCALE			1	Grano tenero	
					2	Grano duro	
UBICAZIONE AZIENDA	INDIRIZZO	COMUNE	PROV.				
						TOTALE	

FORNITURE					CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI		
RAGIONE SOCIALE	NOME	CODICE FISCALE			1	Grano tenero	
					2	Grano duro	
UBICAZIONE AZIENDA	INDIRIZZO	COMUNE	PROV.				
						TOTALE	

FORNITURE					CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI		
RAGIONE SOCIALE	NOME	CODICE FISCALE			1	Grano tenero	
					2	Grano duro	
UBICAZIONE AZIENDA	INDIRIZZO	COMUNE	PROV.				
						TOTALE	

FORNITURE					CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI		
RAGIONE SOCIALE	NOME	CODICE FISCALE			1	Grano tenero	
					2	Grano duro	
UBICAZIONE AZIENDA	INDIRIZZO	COMUNE	PROV.				
						TOTALE	

FORNITURE					CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI		
RAGIONE SOCIALE	NOME	CODICE FISCALE			1	Grano tenero	
					2	Grano duro	
UBICAZIONE AZIENDA	INDIRIZZO	COMUNE	PROV.				
						TOTALE	

FORNITURE					CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI		
RAGIONE SOCIALE	NOME	CODICE FISCALE			1	Grano tenero	
					2	Grano duro	
UBICAZIONE AZIENDA	INDIRIZZO	COMUNE	PROV.				
						TOTALE	

FORNITURE					CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI		
RAGIONE SOCIALE	NOME	CODICE FISCALE			1	Grano tenero	
					2	Grano duro	
UBICAZIONE AZIENDA	INDIRIZZO	COMUNE	PROV.				
						TOTALE	

Firma del primo acquirente ____________________ Data ____________

ALLEGATO III *B*

Mod. IV - 3 B

ELENCO DEI FORNITORI DI CEREALI NON ASSOGGETTATI AL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ MOD. B

FORNITURE				CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI		
RAGIONE SOCIALE	NOME	CODICE FISCALE		1	Grano tenero	
				2	Grano duro	
UBICAZIONE AZIENDA	INDIRIZZO	COMUNE	PROV.			
					TOTALE	

FORNITURE				CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI		
RAGIONE SOCIALE	NOME	CODICE FISCALE		1	Grano tenero	
				2	Grano duro	
UBICAZIONE AZIENDA	INDIRIZZO	COMUNE	PROV.			
					TOTALE	

FORNITURE				CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI		
RAGIONE SOCIALE	NOME	CODICE FISCALE		1	Grano tenero	
				2	Grano duro	
UBICAZIONE AZIENDA	INDIRIZZO	COMUNE	PROV.			
					TOTALE	

FORNITURE				CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI		
RAGIONE SOCIALE	NOME	CODICE FISCALE		1	Grano tenero	
				2	Grano duro	
UBICAZIONE AZIENDA	INDIRIZZO	COMUNE	PROV.			
					TOTALE	

FORNITURE				CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI		
RAGIONE SOCIALE	NOME	CODICE FISCALE		1	Grano tenero	
				2	Grano duro	
UBICAZIONE AZIENDA	INDIRIZZO	COMUNE	PROV.			
					TOTALE	

FORNITURE				CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI		
RAGIONE SOCIALE	NOME	CODICE FISCALE		1	Grano tenero	
				2	Grano duro	
UBICAZIONE AZIENDA	INDIRIZZO	COMUNE	PROV.			
					TOTALE	

FORNITURE				CEREALE ACQUISTATO IN Q.LI		
RAGIONE SOCIALE	NOME	CODICE FISCALE		1	Grano tenero	
				2	Grano duro	
UBICAZIONE AZIENDA	INDIRIZZO	COMUNE	PROV.			
					TOTALE	

Firma del primo acquirente ______________________ Data ______________

ALLEGATO IV

Riepilogo dei controlli effettuati nel mese di ⌊_⌋ anno ⌊_⌋ da inviare al Ministero della Agricoltura e delle Foreste - Direzione Generale per la tutela economica dei prodotti agricoli DIV. IV via XX Settembre 20 00100 Roma entro il mese successivo a quello cui si riferiscono i dati

Regione ____________ Provincia ⌊_⌋

Oggetto del rilevamento	Imprese commercio		Imprese trasformazione			Imprese importazioni		Imprese esportazioni	
	Private	Associazioni	Molini	Mangimifici	Altri	da P.T. o Portogallo	da Paesi CEE escluso Portogallo	verso P.T. o Portogallo	verso Paesi CEE escluso Portogallo
Numero imprese che hanno trasmesso il formulario di cui all'allegato III del D.M.									
Numero controlli effettuati									
Contestazioni: *a)* numero infrazioni *b)* quantità									

87G0488

L'organo di controllo
Timbro e firma

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 2 luglio 1987.

Classificazione, ai fini del trasporto marittimo alla rinfusa, della «miscela di 1,3 butadiene e di altri idrocarburi a 4 atomi di carbonio».

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 5 luglio 1962;

Viste le norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso (comprese quelle derivanti dal petrolio), contenute nella circolare n. 3101995/MP datata 15 marzo 1984;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del trasporto marittimo alla rinfusa, il seguente prodotto deve essere inserito nell'elenco allegato *A* alle norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso (comprese quelle derivanti dal petrolio):

denominazione: miscela di 1,3 butadiene e di altri idrocarburi a 4 atomi di carbonio;
classifica: gas liquefatto, infiammabile.

Art. 2.

Il trasporto marittimo alla rinfusa della miscela citata all'art. 1 può essere effettuato con l'osservanza delle «norme provvisorie» citate nelle premesse, nonché con l'osservanza delle condizioni qui di seguito elencate:

1) i depositi per il carico, le tubolature, le valvole, gli accessori e tutte le parti che possono venire a contatto con la miscela non devono contenere rame, argento, mercurio, magnesio ed altri metalli che possano formare acetiluri;

2) allo scopo di evitare che il prodotto ricondensato formi sacche stagnanti di liquido non stabilizzato, si deve impiegare:

a) un sistema indiretto nel quale il prodotto o i suoi vapori siano raffreddati o condensati dal refrigerante senza venire compressi, con il condensatore entro il deposito per il carico;

b) oppure un sistema diretto nel quale i vapori del carico siano compressi, condensati e reimmessi nei depositi per il carico;

c) oppure un sistema combinato nel quale i vapori del carico siano compressi e condensati in uno scambiatore di calore e reimmessi nei depositi per il carico;

d) oppure il sistema indiretto descritto al precedente punto *a)*, con il condensatore al di fuori del deposito per il carico. La sistemazione per la condensazione del carico deve essere tale da evitare che, in qualsiasi suo punto, possa raccogliersi e trattenersi il liquido condensato. Qualora ciò non sia possibile, devono essere previste sistemazioni per l'immissione di liquido stabilizzato a monte del punto ove il liquido condensato può trattenersi;

3) qualora siano previsti trasporti consecutivi della miscela, alternati con viaggi in zavorra, deve essere asportato tutto il liquido non stabilizzato prima di effettuare tali viaggi in zavorra. Nel caso in cui, tra tali viaggi consecutivi, debba essere trasportato un altro prodotto, prima di procedere alla caricazione di tale prodotto il sistema di riliquefazione deve essere interamente prosciugato e spurgato. Lo spurgo deve essere eseguito usando gas inerte o il vapore del nuovo prodotto, se compatibile. Devono essere prese le necessarie precauzioni per evitare l'accumulazione di polimeri o perossidi nell'impianto del carico;

4) prima di caricare la miscela, si deve procedere alla eliminazione dell'aria dai depositi per il carico e dalle tubolature connesse. Successivamente, l'aria deve essere esclusa come segue:

mediante immissione nei depositi per il carico di gas inerte per mantenere una sovrappressione. La scorta o la produzione di gas inerte devono avere capacità sufficiente per soddisfare le normali prescrizioni operative e le perdite dalle valvole di sicurezza. Il contenuto di ossigeno nel gas inerte non deve mai essere superiore allo 0,2% in volume;

oppure mediante controllo della temperatura del carico, in modo che sia sempre mantenuta una sovrappressione;

5) devono essere prese le necessarie misure per assicurare che il carico sia sufficientemente stabilizzato, in modo che, durante il viaggio, il pericolo di polimerizzazione sia sempre prevenuto. Le navi devono essere munite di un certificato del produttore che dichiari:

a) nome e quantitativo dell'agente stabilizzante aggiunto al carico;

b) data in cui l'agente stabilizzante è stato aggiunto e durata normalmente prevista della sua efficacia;

c) limiti di temperatura che compromettono l'efficacia dell'agente stabilizzante;

d) azioni da intraprendere nel caso in cui la durata del viaggio ecceda il periodo di efficacia dell'agente stabilizzante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1987

p. *Il Ministro:* MURMURA

87A6025

DECRETO 2 luglio 1987.

Classificazione di alcuni prodotti chimici ai fini del trasporto marittimo in colli.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 3 ottobre 1968;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 28 luglio 1982, con il quale è stato, tra l'altro; provveduto a modificare la tabella sigla 9.39 bis (prodotti solidi o liquidi aromatici intermedi per la preparazione di coloranti, aventi proprietà irritanti);

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 18 aprile 1983, con il quale sono state approvate le norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 6.1 (materie tossiche);

Visto il proprio decreto 25 settembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1987, con il quale sono state approvate le norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 8 (corrosivi);

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

Il prodotto denominato «3-Ammino-idrossibenzolo» deve essere depennato dall'elenco dei prodotti appartenenti alla tabella sigla 9.39 bis, citata nelle premesse, e deve essere considerato appartenente agli «Amminofenoli (orto-, meta-, para-)», di cui alla tabella sigla 6.1.20 della classe 6.1 (materie tossiche), anch'essa citata nelle premesse.

Art. 2.

I prodotti denominati «Acido 1,1 idrossietilidendifosfonico, in soluzione acquosa», «Acido ammino trimetilenfosfonico, in soluzione acquosa», «Acido dietilen triammino pentametilenfosfonico, in soluzione acquosa» devono essere classificati come appartenenti alla seguente nuova tabella che deve essere inserita nella classe 8 (corrosivi), citata nelle premesse:

Sigla: 8.5.1.

Denominazione: Acidi Alchil, Aril o Toluen Fosfonici, liquidi, contenenti più del 10% di acido fosfonico.

Formula: $R.PO\ (OH)_2$.

Caratteristiche: liquidi corrosivi per la maggior parte dei metalli. Irritanti per la pelle, gli occhi e le mucose. Se coinvolti in un incendio, sviluppano gas estremamente tossici.

Imballaggi ammessi: Prospetto 1 (vedere art. 11 presenti norme).

Gruppo imballaggio: II.

Etichetta: Mod H.

Stivaggio: categoria B. Per le damigiane di vetro: categoria C. (vedere art. 18 presenti norme).

Note:

1) Gli acidi fosfonici contenenti meno del 10% di acido fosfonico appartengono alla tabella sigla 9.39 (classe 9).

2) La pagina del codice IMDG ed il numero ONU indicati nella presente tabella, in mancanza di una specifica classificazione nel codice IMDG, sono quelli che in tale codice figurano con la denominazione «Corrosivi liquidi, non altrimenti specificati».

Codice IMDG Pag. 8143 N. ONU: 1760

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1987

p. *Il Ministro:* MURMURA

87A6026

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 giugno 1987.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° maggio 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 426620/66-AU-134 del 24 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1987, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 156, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a 10 anni, con godimento 1° maggio 1987;

Visto in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 24 aprile 1987, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 426620 del 24 aprile 1987, meglio

specificato nelle premesse, l'importo sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a 10 anni, con godimento 1° maggio 1987, ammonta a nominali lire 8.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1987
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 272

87A6127

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 luglio 1987.

Ulteriore proroga delle requisizioni disposte dai prefetti di Napoli, Caserta, Latina e Salerno per la sistemazione dei nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli a causa dell'evento bradisismico. (Ordinanza n. 1054/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Viste le proprie ordinanze n. 4/FPC del 6 settembre 1983, n. 6/FPC del 10 settembre 1983 e n. 18/FPC del 7 ottobre 1983 pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 20 settembre 1983, n. 258 del 20 settembre 1983 e n. 285 del 17 ottobre 1983 e successive proroghe, con le quali i prefetti di Napoli, Caserta, Latina e Salerno sono stati autorizzati a disporre requisizioni di alloggi nelle rispettive province per la sistemazione di nuclei familiari sfollati da Pozzuoli;

Vista la propria ordinanza n. 876/FPC/ZA del 30 dicembre 1986 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 6 gennaio 1987 con la quale è stata tra l'altro, da ultimo, disposta la proroga delle citate disposizioni fino al 30 giugno 1987;

Vista la nota n. 540/BRA/GAB. del 30 giugno 1987 con la quale il prefetto di Napoli rappresenta la necessità di disporre una ulteriore proroga, fino al 30 settembre 1987 delle requisizioni in argomento;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre quanto richiesto;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le disposizioni concernenti le requisizioni disposte dai prefetti di Napoli, Caserta, Latina e Salerno, in esecuzione delle ordinanze citate nelle premesse, sono ulteriormente prorogate al 30 settembre 1987.

La pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana vale come notifica agli interessati.

Roma, addì 10 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6084

ORDINANZA 10 luglio 1987.

Interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Chianciano Terme in provincia di Siena. (Ordinanza n. 1055/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 258;

Vista la deliberazione della giunta municipale del comune di Chianciano Terme n. 578 in data 7 luglio 1987 con la quale viene rappresentata la necessità di provvedimenti straordinari ed urgenti per far fronte all'inquinamento da atrazina del torrente Astrone e viene richiesto un finanziamento di lire 1.500 milioni per la realizzazione di un impianto di depurazione a filtri in carbone attivo;

Tenuto conto dell'intesa raggiunta con il Ministro dell'ambiente circa la valutazione della gravità della situazione di emergenza e circa la indispensabilità dell'esecuzione delle opere rappresentate dall'amministrazione comunale di Chianciano Terme;

Sentiti il Ministero della sanità e la regione Toscana;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di intervenire per superare la situazione di emergenza idrica di cui sopra;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Chianciano Terme, in provincia di Siena, un finanziamento di lire 1.500 milioni per la realizzazione delle opere indicate in premessa.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 3.

Il provveditorato alle opere pubbliche della Toscana esercita l'alta vigilanza e nomina i collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6129

ORDINANZA 10 luglio 1987.

Interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Lonate Pozzolo in provincia di Varese. (Ordinanza n. 1056/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 258;

Vista la deliberazione della giunta municipale del comune di Lonate Pozzolo n. 317 in data 22 giugno 1987 con la quale viene rappresentata la necessità di provvedimenti straordinari ed urgenti per far fronte all'inquinamento da nitrati dei pozzi dell'acquedotto comunale e viene richiesto il finanziamento di lire 200 milioni per la realizzazione di un apposito impianto di potabilizzazione delle acque ed il miglioramento della qualità delle stesse;

Tenuto conto dell'intesa raggiunta con il Ministro dell'ambiente nella riunione del 3 luglio 1987, nel corso della quale è stata valutata la gravità della situazione di emergenza e si è ritenuta indispensabile l'esecuzione delle opere rappresentate dall'amministrazione comunale di Lonate Pozzolo;

Sentiti il Ministero della sanità e la regione Lombardia;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di intervenire per superare la situazione di emergenza idrica di cui sopra;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E concesso al comune di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, un finanziamento di lire 200 milioni per la realizzazione delle opere indicate in premessa.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, e posto a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 3.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche della Lombardia esercita l'alta vigilanza e provvede alla nomina dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6083

ORDINANZA 10 luglio 1987.

Interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Lonate Pozzolo in provincia di Varese. (Ordinanza n. 1057/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 258;

Vista la deliberazione della giunta municipale del comune di Lonate Pozzolo n. 316 in data 22 giugno 1987 con la quale viene rappresentata la necessità di provvedimenti straordinari ed urgenti per far fronte all'inquinamento, da varie sostanze, delle falde acquifere e viene richiesto il finanziamento di lire 13.953 milioni per la conseguente bonifica, tramite la realizzazione di una rete fognaria per la eliminazione degli scarichi reflui recapitanti nel suolo o nel sottosuolo e per l'adduzione delle acque di rifiuto civile ed industriale, prodotte nel territorio, al depuratore consortile di S. Antonino Ticino;

Tenuto conto dell'intesa raggiunta con il Ministro dell'ambiente nella riunione del 3 luglio 1987, nel corso della quale è stata valutata la gravità della situazione di emergenza e si è ritenuta indispensabile l'esecuzione delle opere rappresentate dall'amministrazione comunale di Lonate Pozzolo;

Sentiti il Ministero della sanità e la regione Lombardia;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di intervenire per superare la situazione di emergenza idrica di cui sopra;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, un finanziamento di lire 13.953 milioni per la realizzazione delle opere indicate in premessa.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 3.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche della Lombardia esercita l'alta vigilanza e provvede alla nomina dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6082

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 134

Corso dei cambi del 13 luglio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1337,050	1337,050	1337,10	1337,050	1337,050	1337,02	1337 —	1337,050	1337,050	1337,05
Marco germanico	724,070	724,070	724,25	724,070	724,070	724,05	724,030	724,070	724,070	724,07
Franco francese	217,520	217,520	217,70	217,520	217,520	217,48	217,450	217,520	217,520	217,50
Fiorino olandese	643,250	643,250	643,45	643,250	643,250	643,28	643,310	643,250	643,250	643,25
Franco belga	34,910	34,910	34,90	34,910	34,910	34,90	34,908	34,910	34,910	34,91
Lira sterlina	2157,400	2157,400	2158 —	2157,400	2157,400	2157,50	2157,60	2157,400	2157,400	2157,40
Lira irlandese	1940 —	1940 —	1941 —	1940 —	1940	1940,40	1940,80	1940	1940 —	
Corona danese	190,76	190,76	190,85	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76	190,76
Dracma	9,644	9,644	9,64	9,644	—	–	9,643	9,644	9,644	—
E.C.U.	1503,90	1503,90	1503,40	1503,90	1503,90	1503,75	1503,40	1503,90	1503,90	1503,90
Dollaro canadese	1012,600	1012,600	1012 —	1012,600	1012,600	1012,42	1012,25	1012,600	1012,600	1012,60
Yen giapponese	8,847	8,847	8,8525	8,847	8,847	8,84	8,845	8,847	8,847	8,84
Franco svizzero	867,14	867,14	867,25	867,14	867,14	867,12	867,10	867,14	867,14	867,14
Scellino austriaco	103,001	103,001	103 —	103,001	103,001	103,07	103,014	103,001	103,001	103 —
Corona norvegese	198,11	198,11	198,10	198,11	198,11	198,18	198,25	198,11	198,11	198,11
Corona svedese	207,72	207,72	207,93	207,72	207,72	207,76	207,80	207,72	207,72	207,72
FIM	298,70	298,70	298,60	298,70	298,70	298,69	298,68	298,70	298,70	—
Escudo portoghese	9,251	9,251	9,27	9,251	9,251	9,25	9,249	9,251	9,251	9,25
Peseta spagnola	10,515	10,515	10,5175	10,515	10,515	10,51	10,52	10,515	10,515	10,51
Dollaro australiano	945,25	945,25	948,75	945,25	945,25	945,77	946,30	945,25	945,25	942,25

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 luglio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1337,025
Marco germanico	724,050
Franco francese	217,485
Fiorino olandese	643,280
Franco belga	34,909
Lira sterlina	2157,50
Lira irlandese	1940,40
Corona danese	190,76
Dracma	9,643
E.C.U.	1503,65
Dollaro canadese	1012,425
Yen giapponese	8,846
Franco svizzero	867,12
Scellino austriaco	103,007
Corona norvegese	198,18
Corona svedese	207,76
FIM	298,69
Escudo portoghese	9,25
Peseta spagnola	10,517
Dollaro australiano	945,775

Media dei titoli del 13 luglio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	89.950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	97,800
» 10% » » 1977-92	96,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	108,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89.950
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	95.550
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,250
» » » » EFIM 1-8-1988	101,500
» » » » 1-11-1983/87	100.375
» » » » 1-12-1983/87	100.500
» » » » 1- 1-1984/88	100,275
» » » » 1- 2-1984/88	100,275
» » » » 1- 3-1984/88	100.075
» » » » 1- 4-1984/88	100,200
» » » » 1- 5-1984/88	100.225
» » » » 1- 6-1984/88	100,350
» » » » 1- 7-1983/88	101,200
» » » » 1- 8-1983/88	100,975
» » » » 1- 9-1983/88	101,300
» » » » 1-10-1983/88	101,675
» » » » 15- 7-1985/90	98,725
» » » » 16- 8-1985/90	98,975
» » » » 18- 9-1985/90	99 —
» » » » 18-10-1985/90	98,775
» » » » 1-11-1983/90	103,600
» » » » 18-11-1985/90	99,025
» » » » 1-12-1983/90	103,600
» » » » 18-12-1985/90	99,250
» » » » 1- 1-1984/91	103.525
» » » » 17- 1-1986/91	98,875
» » » » 1- 2-1984/91	103,350
» » » » 18- 2-1986/91	98,700
» » » » 1- 3-1984/91	101,975
» » » » 18- 3-1986/91	98,775
» » » » 1- 4-1984/91	102,525
» » » » 1- 5-1984/91	102,375
» » » » 1- 6-1984/91	102,250
» » » » 1- 7-1984/91	101,450
» » » » 1- 8-1984/91	101,150
» » » » 1- 9-1984/91	101.175
» » » » 1-10-1984/91	101,650
» » » » 1-11-1984/91	101,675
» » » » 1-12-1984/91	100,800
» » » » 1- 1-1985/92	99,675
» » » » 1- 2-1985/92	99,050
» » » » 1- 2-1985/95	99.825
» » » » 1- 3-1985/95	95,975
» » » » 1- 4-1985/95	95,750
» » » » 1- 5-1985/95	95,725
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	95,850
» » » » 1- 7-1985/95	97,650
» » » » 1- 8-1985/95	97,125
» » » » 1- 9-1985/95	97,350
» » » » 1-10-1985/95	98 —
» » » » 1-11-1985/95	97,950
» » » » 1-12-1985/95	98 —
» » » » 1- 1-1986/96	97,875
» » » » 1- 2-1986/96	98 —
» » » » 1- 3-1986/96	98,175
» » » » 1- 4-1986/96	97,225
» » » » 1- 5-1986/96	97,275
» » » » 1- 6-1986/96	97,175
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101.150
» » » 12,50% 1- 2-1988	101.225
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,475
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,750
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,425
» » » 12,50% 1-10-1988	102,050
» » » 12,50% 1-11-1988	102,450
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,500
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,700
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,625
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,900
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,725
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,575
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,875
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,650
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,400
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,200
» » » 10,00% 1- 6-1990	97,800
» » » 9,50% 1- 7-1990	97,275
» » » 9,50% 1- 8-1990	96,575
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,475
» » » 9,25% 1-10-1990	94,750
» » » 9,25% 1-11-1990	94,875
» » » 9,25% 1-12-1990	95,175
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,050
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,675
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,325
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,750
» » » » 1983/90 11,50%	109,050
» » » » 1984/91 11,25%	110,225
» » » » 1984/92 10,50%	109,175
» » » » 1985/93 9,60%	106,125
» » » » 1985/93 9,75%	106,925
» » » » 1985/93 9,00%	104,125
» » » » 1985/93 8,75%	102,450
» » » » 1986/94 8,75%	102,450
» » » » 1986/94 6,90%	96,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M13077

MINISTERO DEL TESORO

N. 135

Corso dei cambi del 14 luglio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1334 —	1334 —	1334 —	1334 —	1334 —	1333,95	1333,90	1334 —	1334 —	1334 —
Marco germanico	723,68	723,68	723,85	723,68	723,68	723,78	723,89	723,68	723,68	723,68
Franco francese	217,39	217,39	217,55	217,39	217,39	217,40	217,41	217,39	217,39	217,39
Fiorino olandese	643,01	643,01	643,10	643,01	643,01	643,03	643,05	643,01	643,01	643,01
Franco belga	34,885	34,885	34,88	34,885	34,885	34,88	34,885	34,885	34,885	34,88
Lira sterlina	2153,50	2153,50	2154,50	2153,50	2153,50	2154 —	2154,50	2153,50	2153,50	2153,50
Lira irlandese	1940 —	1940 —	1940 —	1940 —	1940 —	1939,95	1939,90	1940 —	1940 —	—
Corona danese	190,65	190,65	190,70	190,65	190,65	190,68	190,72	190,65	190,65	190,65
Dracma	9,613	9,613	9,62	9,613	—	—	9,611	9,613	9,613	—
E.C.U.	1502,500	1502,500	1503,40	1502,500	1502,500	1502,40	1502,30	1502,500	1502,500	1502,50
Dollaro canadese	1011,65	1011,65	1012 —	1011,65	1011,65	1011,60	1011,55	1011,65	1011,65	1011,65
Yen giapponese	8,841	8,841	8,85	8,841	8,841	8,83	8,838	8,841	8,841	8,84
Franco svizzero	867,09	867,09	867,65	867,09	867,09	867,09	867,10	867,09	867,09	867,09
Scellino austriaco	102,919	102,919	102,95	102,919	102,919	102,91	102,92	102,919	102,919	102,91
Corona norvegese	197,89	197,89	197,75	197,89	197,89	197,86	197,840	197,89	197,89	197,89
Corona svedese	207,780	207,780	207,60	207,780	207,780	207,76	207,740	207,780	207,780	207,78
FIM	298,200	298,200	298,25	298,200	298,200	298,20	298,200	298,200	298,200	—
Escudo portoghese	9,251	9,251	9,27	9,251	9,251	9,25	9,249	9,251	9,251	9,25
Peseta spagnola	10,530	10,530	10,52	10,530	10,530	10,53	10,530	10,530	10,530	10,51
Dollaro australiano	941,750	941,750	942 —	941,750	941,750	941,87	942 —	941,750	941,750	945,25

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 luglio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1333,95
Marco germanico	723,785
Franco francese	217,400
Fiorino olandese	643,030
Franco belga	34,885
Lira sterlina	2154 —
Lira irlandese	1939,95
Corona danese	190,685
Dracma	9,612
E.C.U.	1502,40
Dollaro canadese	1011,600
Yen giapponese	8,839
Franco svizzero	867,095
Scellino austriaco	102,919
Corona norvegese	197,865
Corona svedese	207,760
FIM	298,200
Escudo portoghese	9,250
Peseta spagnola	10,530
Dollaro australiano	941,875

Avviso di rettifica. — Nella media dei cambi e dei titoli del 6 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 13 luglio 1987, deve essere apportata la seguente rettifica: Fiorino olandese da *542,735* a *642,735*.

Media dei titoli del 14 luglio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	89,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	97,800
» 10% » » 1977-92	96,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	108,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,950
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	95,550
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,250
» » » » EFIM 1-8-1988	101,500
» » » » 1-11-1983/87	100,125
» » » » 1-12-1983/87	100,500
» » » » 1- 1-1984/88	100,250
» » » » 1- 2-1984/88	100,175
» » » » 1- 3-1984/88	100,025
» » » » 1- 4-1984/88	100,200
» » » » 1- 5-1984/88	100,125
» » » » 1- 6-1984/88	100,350
» » » » 1- 7-1983/88	101,225
» » » » 1- 8-1983/88	100,850
» » » » 1- 9-1983/88	101,150
» » » » 1-10-1983/88	101,575
» » » » 15- 7-1985/90	98,725
» » » » 16- 8-1985/90	98,875
» » » » 18- 9-1985/90	98,825
» » » » 18-10-1985/90	98,725
» » » » 1-11-1983/90	103,550
» » » » 18-11-1985/90	98,900
» » » » 1-12-1983/90	103,525
» » » » 18-12-1985/90	99,025
» » » » 1- 1-1984/91	103,400
» » » » 17- 1-1986/91	98,850
» » » » 1- 2-1984/91	103,100
» » » » 18- 2-1986/91	98,750
» » » » 1- 3-1984/91	101,925
» » » » 18- 3-1986/91	98,725
» » » » 1- 4-1984/91	102,425
» » » » 1- 5-1984/91	102,200
» » » » 1- 6-1984/91	102,025
» » » » 1- 7-1984/91	101,475
» » » » 1- 8-1984/91	100,800
» » » » 1- 9-1984/91	101,025
» » » » 1-10-1984/91	101,525
» » » » 1-11-1984/91	101,475
» » » » 1-12-1984/91	100,625
» » » » 1- 1-1985/92	99,700
» » » » 1- 2-1985/92	98,925
» » » » 1- 2-1985/95	99,825
» » » » 1- 3-1985/95	95,925
» » » » 1- 4-1985/95	95,750
» » » » 1- 5-1985/95	95,675

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	95,800
» » » » 1- 7-1985/95	97,575
» » » » 1- 8-1985/95	97,125
» » » » 1- 9-1985/95	97,325
» » » » 1-10-1985/95	97,825
» » » » 1-11-1985/95	97,900
» » » » 1-12-1985/95	98,050
» » » » 1- 1-1986/96	97,825
» » » » 1- 2-1986/96	98 —
» » » » 1- 3-1986/96	98,150
» » » » 1- 4-1986/96	97,200
» » » » 1- 5-1986/96	97,275
» » » » 1- 6-1986/96	97,175
» » » » 1- 7-1986/96	97,200
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,275
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,225
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,475
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,875
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,450
» » » 12,50% 1-10-1988	102 —
» » » 12,50% 1-11-1988	102,450
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,575
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,700
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,550
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,750
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,700
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,425
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,825
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,575
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,325
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,125
» » » 10,00% 1- 6-1990	97,600
» » » 9,50% 1- 7-1990	97,250
» » » 9,50% 1- 8-1990	96,500
» » » 9,25% 1- 9-1990	96,225
» » » 9,25% 1-10-1990	94,950
» » » 9,25% 1-11-1990	94,825
» » » 9,25% 1-12-1990	95,125
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,975
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,600
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,750
» » » » 1983/90 11,50%	109,100
» » » » 1984/91 11,25%	110,150
» » » » 1984/92 10,50%	109,225
» » » » 1985/93 9,60%	106 —
» » » » 1985/93 9,75%	107,025
» » » » 1985/93 9,00%	103,925
» » » » 1985/93 8,75%	102,450
» » » » 1986/94 8,75%	102,550
» » » » 1986/94 6,90%	96,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M14077

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 maggio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti del settore costruttori e riparatori metalmeccanici di materiale rotabile ferroviario (codice ISTAT 36.21.01 et 36.22.00) in crisi economica, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1987 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore strumenti musicali e loro accessori (codice ISTAT 492), è prolungata al 10 maggio 1987.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edimond di Taranto è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 gennaio 1986.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prorogata in favore di alcuni lavoratori per il periodo dal 1° febbraio 1986 al 5 luglio 1986.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati, previa acquisizione di dichiarazioni di responsabilità da parte dei lavoratori stessi attestanti la non prestazione di attività lavorative, nei periodi sopra indicati.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1987 in favore di settantasei dipendenti dalla S.p.a. Metalmeccanica del Tirso, occupati presso lo stabilimento di Bolotana (Nuoro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 marzo 1987 al 2 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1987 in favore di nove operai dipendenti dalla S.p.a. Sicrem, con sede e stabilimento in Pizzighettone (Cremona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 26 novembre 1986 al 25 novembre 1987.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1987 in favore di sette dipendenti dalla Alexander S.p.a., occupati presso lo stabilimento di Maniago (Pordenone), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 25 febbraio 1987 al 25 febbraio 1988.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1987 in favore di novantadue dipendenti dalla Lamprom S.p.a., occupati presso lo stabilimento di Codroipo (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 5 marzo 1984 al 26 aprile 1984.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1987 in favore di trentanove operai dipendenti dalla S.r.l. Prefer, con sede in Milano, occupati presso lo stabilimento di Bettola (Piacenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 gennaio 1987 al 3 gennaio 1988.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1987 in favore di ventiquattro operai dipendenti dalla S.r.l. Prefer, con sede in Milano, occupati presso lo stabilimento di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 gennaio 1987 al 3 gennaio 1988.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1987 in favore di settantotto operai dipendenti dalla S.p.a. Due Palme, con sede in Vighizzolo di Cantù (Como), occupati presso lo stabilimento di Vighizzolo di Cantù (Como), reparti di filatura, tessitura, campionatura e magazzino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 33 ore medie settimanali su cicli plurisettimanali è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 16 settembre 1986 al 30 novembre 1986.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1987 in favore di ventotto lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Perry Electric di Veniano (Como), occupati presso lo stabilimento di Veniano (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 gennaio 1987 al 2 gennaio 1988.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1987 in favore di quattordici dipendenti dalla S.n.c. Industria imballaggi F.lli Mandelli, unità di Monza (Milano), occupati presso lo stabilimento di Monza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29 dicembre 1986 al 27 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1987 in favore di trentaquattro dipendenti dalla S.p.a. Asco di Grandate (Como), occupati presso lo stabilimento di Grandate (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore medie settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 gennaio 1987 al 3 gennaio 1988.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1987 in favore di quaranta dipendenti dalla S.r.l. Sivocci Est di Montereale Valcellina (Pordenone), occupati presso lo stabilimento di Montereale Valcellina (Pordenone), una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali per quattro dipendenti dei reparti magazzino confezionatura e produzione, con un orario di 4 ore per cinque giorni alla settimana e a 37 ore settimanali, con un orario di 8 ore per due giorni e di 7 ore per tre giorni alla settimana, per trentasei dipendenti dei reparti attrezzeria, magazzino confezioni e produzione, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987.

87A5960

Modificazione allo statuto della cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1987, registro n. 6 Lavoro, foglio n. 303, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è stato approvato il testo del nuovo art. 46 dello statuto della cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1973, n. 467, applicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 4 agosto 1973.

87A5805

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Villa S. Giovanni.

Con decreto ministeriale n. 14/8589 del 26 giugno 1987 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Villa S. Giovanni è stata concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di giugno 1988 nel versamento delle entrate per l'ammontare di £. 165.414.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 178.826.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Cassone Giuseppe.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

87A6131

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rilascio alla società «Fiduciaria Verbano S.r.l.», in Gavirate, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 1° luglio 1987 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia la società «Fiduciaria Verbano S.r.l.», in Gavirate (Varese), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

87A6130

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1987, è stata revocata d'ufficio la registrazione della specialità medicinale sottoindicata, in tutte le sue preparazioni e confezioni:

1) Jodozincol - gocce - flacone da g 35 (cod. 007054012), registrata in data 15 settembre 1952, a nome della ditta Lab. farmac. Boniscontro e Gazzone del Dr. M. Pensa e C. in Torino (decreto di revoca n. 7553/R).

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono più essere oggetto di vendita.

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1987, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate, in tutte le loro preparazioni e confezioni:

1) Gastomax - 30 compresse (cod. 018185013) e 100 compresse (cod. 018185025), registrata in data 9 dicembre 1960, a nome della ditta Stab. chimico farmaceutico Dr. L. Brocchieri S.r.l., in Roma (decreto di revoca n. 7579/R);

2) Glycyl Butazone - 50 confetti (cod. 021812019), registrata in data 12 giugno 1970, a nome della ditta Laboratories Sarget di Merignac, Bordeaux (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Chinoin S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 7580/R);

3) Digecol - 20 compresse (cod. 008410019), registrata in data 25 novembre 1953 e 23 settembre 1981, a nome della ditta Bonomelli farmaceutici - Divisione della Bonomelli S.p.a., in Dolzago (Como) (decreto di revoca n. 7581/R);

4) Ortoneur - 5 fiale di liof. + 5 fiale di solv. (cod. 020434015), registrata in data 5 agosto 1964 e 11 novembre 1967, a nome della ditta Farmaceutici Lenza S.r.l. in Casoria (Napoli) (decreto di revoca n. 7582/R);

5) Trinolyte - soluzione per fleboclisi da 250 ml (cod. 013817010); soluzione per fleboclisi da 500 ml (cod. 013817022) e soluzione per fleboclisi da 1000 ml (cod. 013817034), registrata in data 15 marzo 1958, a nome della ditta Laboratori Don Baxter S.p.a., in Trieste (decreto di revoca n. 7583/R);

6) Synthol - 1 flacone soluzione da 100 ml (cod. 009408016), registrata in data 11 ottobre 1954 e 1° marzo 1971, a nome della ditta Laboratori italiani Vaillant S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 7584/R);

7) Reumistina - 1 tubo pomata da g 40 (cod. 005747011), registrata in data 28 dicembre 1951, a nome della ditta Lab. biologico Granata S.p.a., in Cernusco sul Naviglio (Milano) (decreto di revoca n. 7585/R);

8) Plexmil - 5 fiale liof. mcg 1000 + 5 fiale solv. ml 2 uso intramuscolare (cod. 019478015), registrata in data 22 aprile 1982, a nome della ditta Profarmi S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 7586/R);

9) Bardase - 1 flacone da 25 confetti (cod. 013322019), registrata in data 3 dicembre 1957, a nome della ditta Parke Davis S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 7587/R);

10) Duoserpina - 50 compresse (cod. 015978012), registrata in data 8 febbraio 1961, a nome della ditta F.I.R.M.A. S.p.a., in Firenze (decreto di revoca n. 7588/R);

11) Enteropan - 1 flacone sciroppo da 150 ml (cod. 015323013), 45 confetti semplici (cod. 015323025) e 45 confetti antispastici (cod. 015323027), registrata in data 22 luglio 1959, a nome della ditta Farmaceutici Damor S.p.a., in Napoli (decreto di revoca n. 7589/R);

12) Epatocirina - flacone sciroppo g 120 (cod. 018642013), registrata in data 25 agosto 1961, a nome della ditta Lab. farmacologico toscano, in Firenze e successivamente ceduta alla ditta A. Ceccarelli e C. dei fratelli Tonganelli S.n.c., in Firenze (decreto di revoca n. 7590/R);

13) Liopirone - 6 fiale liof. + 6 fiale solv. (cod. 019630019) e 10 fiale liof. + 10 fiale solvente (cod. 019630021) registrata in data 19 gennaio 1962 e 17 aprile 1962, a nome della ditta Boniscontro e Gazzone - Lab. prodotti farmaceutici S.a.s., in Torino (decreto di revoca n. 7591/R);

14) Kinoterm - 2 e 10 compresse (registrazione n 18553), registrata in data 13 marzo 1961, 19 ottobre 1961 e 15 novembre 1963, a nome della ditta Farmaceutici Ecobi S.p.a., in Ronco Scrivia (Genova) e poi ceduta al Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l. in Genova (decreto di revoca n. 7592/R);

15) Butareumal Washington - 6 supposte (registrazione n. 8541), registrata in data 15 gennaio 1954 e 4 maggio 1954, a nome della ditta Cooperativa farmaceutica, in Milano (decreto di revoca n. 7593/R);

16) Ligudina - 10 supposte da g 2,80 (registrazione n. 18615/A), registrata in data 23 gennaio 1975, a nome dell'Industria chimica biologica I.C.B. S.p.a., in Genova (decreto di revoca n. 7594/R);

17) Ceracin - 40 compresse (codice 011775018), registrata in data 31 ottobre 1956, 7 marzo 1961, 1° dicembre 1961, 6 marzo 1965 e 24 gennaio 1987, a nome della ditta Panthox e Burck S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 7595/R);

18) Gastroplex - astuccio da g 100 di polvere (reg. n. 4980), registrata in data 3 luglio 1951, a nome della ditta Neopharmed S.p.a., in Baranzate di Bollate (Milano) (decreto di revoca n. 7596/R);

19) Angiocomplex - 30 capsule (cod. 013745017), registrata in data 31 marzo 1956, 6 maggio 1960 e 5 febbraio 1966, a nome della Società italo britannica L. Manetti-H. Roberts e C., in Firenze (decreto di revoca n. 7597/R);

20) Quanitrate - 50 compresse (cod. 015759018), registrata in data 1° ottobre 1959, 5 dicembre 1959 e 5 gennaio 1961, a nome della Wyeth S.p.a., in Aprilia (Latina) (decreto di revoca n. 7598/R);

21) Bismuvit - 6 supposte da g 0,03 (cod. 012291011), registrata in data 9 aprile 1959, a nome della ditta Istituto farmacoterapico italiano S.p.a., in Pomezia (Roma) (decreto di revoca n. 7599/R);

22) Altocor - 6 fiale iniett. uso E.V. da 100 mg/2 ml (cod. 015340011), 6 fiale iniett. uso E.V. da 200 mg/3 ml (cod. 015340021) e 1 flacone gocce per os da g 10 × 100 (cod. 015340033), registrata in data 22 luglio 1959 e 29 novembre 1965, a nome della ditta Cooperativa farmaceutica S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 7600/R);

23) Sinergolo - 10 flaconcini 10 ml con tappo serbatoio uso orale (codice 008917015), registrata in data 18 maggio 1981, a nome della ditta R.B.S. Pharma (Roger Bellon Schoum) S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 7601/R);

24) Compressaarduin - astuccio da 2 compresse da g 50 (cod. 004661077), registrata in data 30 marzo 1951, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Arduin S.n.c., in Genova (decreto di revoca n. 7602/R);

25) Pulmoticol - 10 supposte adulti (registrazione n. 18025/A), registrata in data 31 gennaio 1961, a nome della ditta Bieffe biochimici Firenze S.p.a., in Grosotto (Sondrio) (decreto di revoca n. 7607/R);

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono più essere oggetto di vendita.

Con decreti ministeriali in data 23 aprile 1987, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate, limitatamente alle preparazioni sottospecificate:

1) Carboyoghurt - 30 cialdini con vit. PP (cod. 003337021), registrata in data 9 marzo 1979 e 16 aprile 1984, a nome della ditta Istituto chemioterapico italiano Sanol Schwarz S.p.a., in Lodi (Milano) (decreto di revoca n. 7604/R);

2) Trifosfaneurina - 20 compresse da g 0,25 (cod. 003909025), registrata in data 31 ottobre 1951, a nome della ditta Bruschettini S.r.l., in Genova (decreto di revoca n. 7605/R);

3) Vasorutina - 6 fiale 2 ml (cod. 002014037), flacone 15 ml gocce (cod. 002014049) e 20 confetti (cod. 002014052), registrata in data 11 ottobre 1954, 21 febbraio 1961 e 25 novembre 1982, a nome della ditta Aziende chimiche riunite Angelini Francesco S.p.a., in Roma (decreto di revoca n. 7606/R);

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono più essere oggetto di vendita.

87A6030

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1987, registro n. 14 Difesa, foglio n. 324, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Cerquetti Virginia, nata il 7 dicembre 1919 a Sa Pereira (Argentina). — Partigiana animata da vivo amor di Patria, subito dopo l'armistizio si associava al marito per la costituzione di una banda di combattenti. Malgrado i disturbi di una avanzata gravidanza, rifiutava un rifugio comodo e sicuro per seguire gli spostamenti della formazione e non esitava ad imbracciare il mitragliatore dando per prima esempio di coraggio, abnegazione e spirito di sacrificio. Dava alla luce una bimba sul campo di combattimento. — Lazio, settembre 1943 - maggio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1987, registro n. 13 Difesa, foglio n. 234, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Di Egidio Angelo, nato il 26 giugno 1912 a Teramo. — Valoroso combattente, subito dopo l'armistizio entrava nella Resistenza, distinguendosi per indomito coraggio e grande abnegazione. Nell'aprile 1944, sorpreso unitamente ad altri due partigiani da una pattuglia nemica in rastrellamento, onde evitare che il proprio reparto fosse sorpreso impreparato, non esitava a fronteggiare l'avversario, impegnandolo in duro combattimento. Nel prosieguo dell'azione, benché in minoranza, infliggeva all'oppressore gravi perdite, costringendo infine i pochi superstiti alla fuga. — Bosco Cerulli, aprile 1944.

Croce

Alberti Antonio, nato il 1° settembre 1920 a Conco (Vicenza). — In servizio militare in territorio straniero, si univa all'armistizio alle formazioni partigiane Jugoslave, partecipando, per venti mesi, a numerose azioni e distinguendosi ripetutamente per coraggio, capacità e spirito di sacrificio. — Croazia (Jugoslavia), 12 aprile - 9 maggio 1945.

87A6094

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione di richiesta avanzata da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *A*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 12 febbraio 1987, non ha riconosciuto le condizioni di ristrutturazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Piermattei lavorazioni metalli S.p.a. di Roma - 1° luglio 1986;

2) AR.CE.RO. - Arte ceramica romana S.r.l. di Roma - 23 marzo 1986;

3) Calzaturificio Talaria S.r.l. di Poggibonsi (Siena) - 10 aprile 1985;

4) Mobilificio del Chianti S.r.l. di Poggibonsi (Siena) - 5 novembre 1984;

5) Cooperativa ceramica salernitana S.c.r.l. di Angri (Salerno) - 1° settembre 1985;

6) SAAR S.p.a. di Genova - giugno 1985;

7) S.I.S. S.p.a. di Cavriana (Mantova) - 1° maggio 1986;

8) Nova - Società cartotecniche italiane associate S.r.l. di Bologna - luglio 1986;

9) Cometra S.p.a. di Pace del Mela (Messina) - 12 febbraio 1987;

10) RDB Sud Latercem S.p.a. di Salerno - 7 ottobre 1985.

87A6101

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Aliquote di sovrapprezzo termico e di contributo per l'onere termico. (Provvedimento n. 23/1987)

IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 13 e n. 27, rispettivamente del 6 aprile e 3 agosto 1984, n. 32 del 23 maggio 1986 e n. 6 del 28 gennaio 1987;

Considerato che il punto 3, paragrafo *A)*, del provvedimento C.I.P. n. 27/1984 stabilisce che le aliquote di sovrapprezzo termico e di contributo per l'onere termico siano soggette a revisione bimestrale sulla base delle variazioni del prezzo del petrolio greggio importato (P.G.I.) e delega il Presidente delegato del C.I.P. ad emanare i provvedimenti recanti i nuovi valori di riferimento del P.G.I. che comportino variazioni delle aliquote di sovrapprezzo e di contributo, nonché l'entità percentuale delle variazioni stesse;

Considerato che il provvedimento C.I.P. n. 27/1984, al punto 5, paragrafo *A)*, stabilisce che le disponibilità residue di sovrapprezzo termico rispetto all'ammontare dell'onere termico, vengano riassorbite operando la conseguente riduzione delle aliquote di sovrapprezzo termico a valere per il resto dell'anno;

Considerato che il provvedimento C.I.P. n. 32/1986, al punto 3, capitolo III, stabilisce che l'eccedenza che potrà verificarsi tra il gettito di sovrapprezzo relativo all'anno 1986 ed il contributo definitivo spettante per lo stesso anno, sarà imputata alla copertura della quota di contributo relativa all'anno 1985 non coperta dal gettito di sovrapprezzo dello stesso anno;

Considerato che il valore di riferimento del prezzo medio di acquisto del P.G.I., riferito ai mesi di febbraio e marzo 1987, è stato individuato in 163.394 lire per tonnellata;

Vista la nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico n. 85 del 14 maggio 1987, con la quale si comunica che il nuovo valore del P.G.I. comporta un aumento delle aliquote di contributo per l'onere termico e di sovrapprezzo termico nella misura del 23,42% rispetto a quelle attualmente in vigore;

Visto che nella stessa nota la Cassa conguaglio per il settore elettrico comunica che il gettito di sovrapprezzo termico per l'anno 1986 è stato pari a 4.823,8 miliardi di lire e che l'onere termico per lo stesso anno è pari a 3.994,2 miliardi di lire con una disponibilità eccedente di 829,6 miliardi di lire da destinare per 674,3 miliardi di lire alla copertura del disavanzo dell'anno 1985, come previsto dal provvedimento n. 32/1986 e per 155,3 miliardi di lire al riassorbimento nelle aliquote di sovrapprezzo termico con conseguente loro riduzione a valere per il resto dell'anno 1987;

Considerato che l'effetto congiunto dell'aumento conseguente al nuovo valore de P.G.I. e della riduzione conseguente alla disponibilità residua da riassorbire determina un aumento delle aliquote di sovrapprezzo termico nella misura del 16,51% rispetto a quelle vigenti;

Considerato infine che, entrando in vigore il presente provvedimento con decorrenza dal 1° luglio, eventuali aggiustamenti delle aliquote di sovrapprezzo verranno apportati con il successivo provvedimento di adeguamento bimestrale;

Delibera:

1. A partire dalle bollette e fatture anche d'acconto emesse dal 1° luglio 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di luglio le aliquote di sovrapprezzo in vigore a tale data, al netto delle maggiorazioni di cui al provvedimento C.I.P. n. 27/1984, paragrafo *C)*, punto 2), vengono aumentate del 16,51% e conseguentemente le nuove aliquote di sovrapprezzo risultanti sono:

		Aliquote	Maggiorazioni provv. 27/1984	Totale
a) forniture con consegna in bassa tensione	L./kWh	32,70	7,50	40,20
b) forniture con consegna in media tensione fino a 50 kV e con potenza impegnata fino a 500 kW	»	30,15	6,85	37,00
c) forniture con consegna in media tensione fino a 50 kV e con potenza impegnata superiore a 500 kW	»	30,45	7,05	37,50
d) forniture con consegna in alta tensione superiore a 50 kV	»	29,45	6,75	36,20

Alle forniture di cui alle precedenti lettere *c)* e *d)* che presentano un assorbimento di energia elettrica superiore a 250 kWh per ogni kW della potenza impegnata — o della potenza prelevata se superiore a quella impegnata — in ogni mese di fornitura, si applicano, limitatamente al consumo eccedente il suddetto quantitativo, le seguenti aliquote:

		Aliquote	Maggiorazioni provv. 27/1984	Totale
a) forniture con consegna in media tensione fino a 50 kV	L./kWh	2,90	0,60	3,50
b) forniture con consegna in alta tensione oltre 50 kV	»	2,80	0,60	3,40

2. Con la medesima decorrenza di cui al precedente punto 1) alle sottoindicate forniture si applicano le seguenti aliquote di sovrapprezzo:

		Aliquote	Maggiorazioni provv. 27/1984	Totale
a) forniture per tutti gli usi agricoli, di consorzi di bonifica e miglioramento fondiario:				
con consegna in bassa tensione	L./kWh	25,40	5,80	31,20
con consegna a tensione superiore	»	23,65	5,45	29,10
b) forniture per usi domestici con potenza complessivamente impegnata non superiore a 3 kW effettuate nell'abitazione di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente ai consumi non eccedenti il quantitativo di 150 kWh riferito a ciascun mese di consumo compreso tra due letture consecutive dei misuratori	»	23,80	5,50	29,30
ai consumi eccedenti il predetto quantitativo . .	»	30,15	6,85	37,00
c) forniture per usi domestici che non rientrano tra quelle indicate alla precedente lettera *b)* . .	»	30,15	6,85	37,00

3. Con la medesima decorrenza di cui al precedente punto 1), alle forniture di cui al titolo IV, punto 2), lettere *b), c), d)* ed *e)* del provvedimento n. 58/1982, per le quali è provvisoriamente in atto il trattamento in gradualità previsto al titolo IV, punto 3), del provvedimento n. 12/1984, si applica un aumento del 16,51% all'aliquota in atto al 1° luglio 1987, comprensiva anche dell'eventuale aumento di gradualità decorrente da tale data ed al netto delle maggiorazioni di cui al provvedimento C.I.P. n. 27/1984, paragrafo *C)*, punto 2).

4. Le nuove aliquote risultanti, ivi comprese le maggiorazioni di cui al richiamato provvedimento n. 27/1984, paragrafo *C)*, punto 2), sono arrotondate ai 10 centesimi con criterio commerciale.

Aliquote di contributo

Con decorrenza dal 1° luglio 1987, le aliquote di contributo per l'onere termico spettanti alle aziende sottoelencate vengono aumentate del 23,42% e vengono conseguentemente determinate nelle misure seguenti:

Aziende	Aliquota L./kWh
ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica	25,922056
Azienda energetica municipale - Torino	16,315354
Azienda energetica municipale - Milano	13,207601
Azienda servizi municipalizzati - Brescia	35,995643
Azienda generale dei servizi municipalizzati - Verona	22,678335
Azienda servizi municipalizzati - Rovereto	13,703909
ACEA - Azienda comunale elettricità ed acque - Roma	0,366588
Idroelettrica Weissenfels S.p.a. - Tarvisio	51,432499
Idroelettrica Valcanale S.a.s. - Tarvisio	17,147727
Azienda servizi pubblici municipalizzati - Osimo	0,018145
Impresa elettrica Dante Nigris - Tolmezzo	0,927166
Aziende industriali municipalizzate - Vicenza	19,717779
Azienda elettrica consorziale municipalizzata - Primiero	0,097612

Disposizione finale

Le aliquote di sovrapprezzo termico e di contributo come sopra determinate sono soggette a variazione in conseguenza delle verifiche bimestrali previste dalla lettera *A)*, punto 3), del provvedimento n. 27 del 3 agosto 1984.

Roma, addì 16 luglio 1987

Il Ministro-Presidente delegato: PIGA

87A6198

REGIONE SICILIA

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Leonardo da Vinci» S.p.a. assicurazioni e riassicurazioni, in Palermo

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo statuto della regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante norme di attuazione dello statuto nelle materie relative all'industria e al commercio;

Visto il D.A. n. 093 del 30 gennaio 1986 con il quale è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa concessa alla società «Leonardo da Vinci» con decreto n. 748 del 13 dicembre 1979;

Visto l'art. 2 del suddetto decreto con il quale la S.p.a. «Leonardo da Vinci» assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, via Agrigento, 34, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Ugo Modica con studio in Palermo, via Marchese Ugo, 52;

Vista la lettera del 2 giugno 1987 con la quale il dott. Ugo Modica, commissario liquidatore della S.p.a. «Leonardo da Vinci», assicurazioni e riassicurazioni, ha comunicato di volersi dimettere, rinunciando in modo irrevocabile all'incarico di commissario liquidatore, in presenza di comunicazione giudiziaria a suo carico emessa dal giudice istruttore della 12ª sezione del tribunale di Palermo per il reato di cui all'art. 2621 del codice civile;

Visto il tele del 23 giugno 1987 con il quale questo assessorato ha provveduto a richiedere nominativi di tecnici per la sostituzione del predetto liquidatore dimissionario;

Visto il tele del 30 giugno 1987 con il quale il presidente dell'ordine degli avvocati ha segnalato alcuni nominativi per la sostituzione di cui sopra;

Considerato di voler nominare il nuovo commissario liquidatore nella persona del dott. Nicola Vallone quale nuovo liquidatore della «Leonardo da Vinci» S.p.a.

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nicola Vallone è nominato commissario liquidatore della società «Leonardo da Vinci» S.p.a. assicurazioni e riassicurazioni, con studio in Palermo, via Ausonia, 110.

Art. 2.

Il commissario liquidatore è autorizzato a procedere, anche per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada ed in deroga all'art. 19, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza indicata al primo comma dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1977, n. 391. Per l'assolvimento di tali compiti il commissario liquidatore è autorizzato a mantenere il personale in atto dipendente dalla liquidazione coatta amministrativa della «Leonardo da Vinci» S.p.a.

Art. 3.

Ai fini degli adempimenti prescritti dall'art. 9 della legge n. 39/77 viene designata a prestare l'assistenza tecnica al commissario liquidatore la S.p.a. «Sai», con sede legale in Torino, peraltro designata per la regione siciliana con apposito decreto del Ministro dell'industria quale impresa per gli adempimenti di cui all'art. 20 della legge n. 990/69.

Art. 4.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura è determinata in L. 1.350.000 mensili lorde.

Art. 5.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. «Leonardo da Vinci» in liquidazione coatta amministrativa, è stato nominato con D.A. n. 009 del 16 gennaio 1987.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, addì 1° luglio 1987

L'assessore: MARTINO

87A6038

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di medicina del lavoro, sessione anno 1986

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 24 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 1987, concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di medicina del lavoro, sessione anno 1986;

Accertato che al n. 47 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Notti Alfredo, anziché Vanotti Alfredo;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 47 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di medicina del lavoro, sessione anno 1986, approvata con decreto ministeriale 24 marzo 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 1987 leggasi Vanotti Alfredo anziché Notti Alfredo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A6109

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961 n. 1255;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1987, registro n. 4, foglio n. 48, con cui è stato assegnato un posto di tecnico laureato alla cattedra di topografia dell'Università di Pavia;

Vista la ministeriale 21 febbraio 1987, n. 901, con cui è stata assegnata l'emissione del presente bando di concorso;

Accertata la disponibilità del suddetto posto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale parametro 607 iniziale, decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1984) presso la cattedra di topografia ora confluito nel dipartimento di ingegneria del territorio dell'Università di Pavia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Titolo di studio: sono da ritenersi valide le lauree rilasciate dalla facoltà di ingegneria.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo le elevazioni consentite dalle vigenti disposizioni di legge.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia Strada Nuova, 65, devono essere spedite direttamente entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Le medesime dovranno altresì essere corredate da eventuali documenti utili per la valutazione di titoli scientifici, accademici e professionali (servizi prestati con qualifica tecnica presso università o enti pubblici).

Il possesso dei titoli accademici, inerenti le prove d'esame, deve essere comprovato — allegando alla domanda di partecipazione al concorso — il certificato di laurea con voto finale ed eventuale diploma di specializzazione o copia conforme degli stessi in regola con le disposizioni di legge sul bollo.

Il possesso dei titoli professionali, relativi ai servizi prestati, dovrà essere documentato mediante stato di servizio — in bollo — rilasciato dalla competente amministrazione.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 4. I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal predetto art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 6.

Gli esami consistono in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale.

Le prove di esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto, come da allegato programma.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue straniere indicate nell'allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di 6/10.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso all'albo della sede d'esame.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova, 65.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

La presentazione dei documenti di rito, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti di rito da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2 lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna della cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, pena la decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare, in tal caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1970, n. 1077 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 15.

Al vincitore del concorso nominato in prova presso la cattedra di topografia ora confluito nel dipartimento di ingegneria del territorio dell'Università di Pavia, compete il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 (parametro 607 iniziale - settima qualifica).

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Il vincitore non potrà ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato di Milano per il controllo ed il riscontro di contabilità e per il successivo inoltro alla Corte dei conti - Delegazione regionale della Lombardia, per la registrazione.

Pavia, addì 10 aprile 1987

Il rettore: CASTELLANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Lombardia, addì 26 maggio 1987
Registro n. 7 Università, foglio n. 55

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta: l'acquisizione e l'elaborazione dei dati per la produzione e la gestione della cartografia numerica.

Seconda prova scritta: operazioni e calcoli geodetici per l'inquadramento topografico di rilievi di grande estensione.

Prova pratica con relazione scritta: determinazione delle coordinate cartografiche di un punto, nel sistema cartografico nazionale, mediante misure topografiche e calcoli basati su algoritmi rigorosi.

Prova orale: la prova orale verterà sugli argomenti che sono oggetto delle prove scritte e sugli elementi di base della topografia e della fotogrammetria.

Lingue straniere: inglese e francese.

ALLEGATO 2

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Strada Nuova n. 65 - PAVIA

Il sottoscritto... (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine: 1) il nome ed il cognome proprio, 2) il cognome del marito), nato a .... (provincia di ....) via .... n. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, ad un posto di tecnico laureato presso la cattedra di topografia ora confluito nel dipartimento di ingegneria del territorio dell'Università di Pavia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 18 luglio 1987.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di.............. (1);

3) non ha riportato condanne penali (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio......................... conseguito in data .... presso...;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente..;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ....;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto.. (3).

Data, ...

Firma .... (4)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni ....

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(3) Tale precisazione deve essere dichiarata solo dai candidati che abbiano superato il limite di età previsto dal bando.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

87A5891

UNIVERSITÀ DI TORINO

Concorsi a dodici posti di agente tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 26 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Considerato che presso questo Ateneo si sono resi vacanti fino al 31 dicembre 1985, tredici posti di agente tecnico, area funzionale tecnico-scientifica, quarta qualifica funzionale di cui ai decreti allegati;

Considerato altresì che il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del bando di concorso, con le note sottospecificate, per undici posti;

Vista la nota ministeriale del 12 ottobre 1985, prot. n. 4194, con la quale sono stati autorizzati i bandi di concorso di cui ai prospetti allegati alla nota stessa;

Vista la nota ministeriale del 4 giugno 1986, prot. n. 2008, con la quale sono stati autorizzati i bandi di concorso di cui ai prospetti allegati alla nota stessa;

Tenuto presente che il Ministero della pubblica istruzione ha comunicato che, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge n. 808/77 e dell'art. 87 della lgge n. 312/80, vengono riassorbiti i posti vacanti per i quali non sia pervenuta a tuttora relativa autorizzazione ad emanare il bando di concorso;

Vista la nota rettorale n. 19855 del 18 novembre 1986 inoltrata al Ministero della pubblica istruzione al fine di riottenere una assegnazione adeguata alle esigenze di questo Ateneo in considerazione dell'entità organica inferiore alle necessità ed in rapporto agli altri atenei;

Ritenuta pertanto la necessità di bandire immediatamente il concorso per i posti autorizzati a tutt'oggi;

Considerato che con le note ministeriali sopracitate sono stati altresì autorizzati quattro posti di agente tecnico (tre posti assegnati con decreto ministeriale 10 luglio 1984 rispettivamente presso l'istituto di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia, presso i servizi generali della facoltà di scienze politiche, presso il dipartimento di biomedicina endocrino-metabolica e un posto assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949 presso l'istituto di clinica delle malattie del sistema nervoso della facoltà di medicina e chirurgia);

Considerato che ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si è provveduto ad utilizzare le graduatorie degli idonei di concorsi già espletati per due posti di cui ai decreti di nomina allegati al presente bando (utilizzata graduatoria presso l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia per entrambi i posti);

Verificato che la figura dell'operaio trova la sua corrispondenza nel profilo di agente tecnico, area funzionale tecnico-scientifica, quarta qualifica funzionale;

Vista la delibera n. 1488 della Corte dei conti in sezione di controllo in data 12 ottobre 1984;

Considerato pertanto che sono disponibili presso questo Ateneo tredici posti di agente tecnico quarta qualifica funzionale, area funzionale tecnico scientifica:

1) un posto assegnato presso l'istituto di coltivazioni arboree della facoltà di agraria, resosi vacante a seguito della cessazione del sig. Moglia Remo;

2) un posto assegnato presso l'istituto di zootecnica speciale della facoltà di agraria resosi vacante a seguito della cessazione del sig. Reita Natalino, a decorrere dal 1° giugno 1985;

3) un posto assegnato presso l'istituto di clinica delle malattie del sistema nervoso della facoltà di medicina e chirurgia assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949;

4) un posto assegnato presso l'istituto di farmacologia e terapia sperimentale - seconda cattedra della facoltà di medicina e chirurgia, resosi vacante a seguito della cessazione del sig. Tirozzi Giovanni, a decorrere dal 16 luglio 1983;

5) un posto assegnato presso l'istituto di medicina interna della facoltà di medicina e chirurgia, resosi vacante a seguito della cessazione della sig.ra Balbo Vilma, a decorrere dal 31 dicembre 1983;

6) due posti assegnati presso l'istituto di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia, di cui uno assegnato con decreto ministeriale 10 luglio 1984 e l'altro resosi vacante a seguito della cessazione del sig. Vincenti Felice, a decorrere dal 1° novembre 1981;

7) un posto assegnato presso i servizi generali della facoltà di scienze politiche con decreto ministeriale 10 luglio 1984;

8) un posto assegnato presso l'istituto di anatomia veterinaria sistematica e comparata della facoltà di medicina veterinaria, resosi vacante a seguito della cessazione della sig.ra Serra Franca, a decorrere dal 15 luglio 1983;

9) un posto assegnato presso il dipartimento di biologia animale, resosi vacante a seguito della cessazione del sig. Patrucco Silvio, a decorrere dal 1° settembre 1984;

10) un posto assegnato presso il dipartimento di biologia vegetale, resosi vacante a seguito della cessazione del sig. Gili F.;

11) un posto assegnato presso il dipartimento di biomedicina endocrino-metabolica e gastroenterologica con decreto ministeriale 10 luglio 1984;

12) un posto assegnato presso il dipartimento di scienze biomediche ed oncologia umana, resosi vacante a seguito della cessazione della sig.ra Capra Carla, a decorrere dal 31 dicembre 1985;

Visti gli allegati decreti rettorali di inquadramento nella quarta qualifica funzionale, area funzionale tecnico scientifica, profilo agente tecnico, riguardanti il personale sopracitato nonchè i relativi decreti di cessazione;

Considerato che sul contingente numerico locale della quarta qualifica funzionale area tecnico-scientifica, profilo agente tecnico, ammontante a trecentotrentuno posti, la quota di riserva a favore delle categorie protette di cui alla legge n. 482/68, pari al 15% è di cinquanta posti;

Dato atto che il personale di quarta qualifica funzionale appartenente alle categorie privilegiate suddette in servizio alla data odierna ammonta a trenta unità;

Verificato che alla data di emissione del presente bando questo Ateneo ha richiesto al Ministero della pubblica istruzione l'accantonamento e l'emissione del relativo bando per complessivi ventidue posti della stessa qualifica riservati alle categorie protette;

Ritenuta pertanto soddisfatta la prescritta riserva per le categorie privilegiate di cui alla legge n. 482/68 e successive modificazioni;

Esaminato ogni opportuno elemento;

Considerata infine l'impossibilità di bandire il concorso per il posto di cui al punto 8 delle disponibilità in quanto il decreto rettorale di trasferimento all'Università di Roma della sig.ra Serra Franca non è pervenuto a questo Ateneo;

Decreta:

Art. 1.

Numero posti

Sono indetti concorsi pubblici, per esami, a dodici posti di quarta qualifica funzionale, area funzionale tecnico scientifica per il profilo di agente tecnico presso i sottoindicati istituti dell'Università degli studi di Torino:

istituto di coltivazioni arboree - facoltà di agraria . posti 1
istituto di zootecnica speciale - facoltà di agraria . . » 1
istituto di clinica delle malattie del sistema nervoso - facoltà di medicina e chirurgia . . . . » 1
istituto di farmacologia e terapia sperimentale - seconda cattedra - facoltà di medicina e chirurgia . . . . . » 1
istituto di medicina interna - facoltà di medicina e chirurgia. . . . . » 1
istituto di patologia generale - facoltà di medicina e chirurgia. . . . . » 2
servizi generali - facoltà di scienze politiche . . . . . » 1
dipartimento di biologia animale. . . . . » 1
dipartimento di biologia vegetale . . . . » 1
dipartimento di biomedicina endocrino-metabolica e gastroenterologica . . . . » 1
dipartimento di scienze biomediche ed oncologia umana. . . . . » 1

Art. 2.

Riserva

A norma dell'art. 1, quarto comma, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, e dell'allegato *C* al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità, è stabilita nella misura del 40 per cento.

Pertanto sono da ritenersi riservati al personale suddetto i posti sottoindicati:

istituto di patologia generale - facoltà di medicina e chirurgia. . . . . posti 1

Art. 3.

Requisiti generali

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente.

Si prescinde dal titolo di studio suddetto, ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/80, per il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni senza demerito.

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 4.

Domanda e termine

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta legale da L. 3.000, indirizzate al rettore di questa Università - Via Po, 17 - Torino, devono essere presentate, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Le domande devono essere presentate singolarmente per ogni concorso al quale il candidato intende partecipare.

Nel caso in cui il candidato presenti una sola istanza per più concorsi l'istanza verrà ritenuta valida per la partecipazione al primo dei concorsi in essa indicati.

Art. 5.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome e il nome preciso ed indicare il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i candidati devono dichiarare, a pena di esclusione, e sotto la propria responsabilità.

A) La data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il limite di età massimo previsto dalle norme vigenti, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere dal limite medesimo.

B) Di essere in possesso della cittadinanza italiana.

C) Il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.

D) Di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico.

E) Essere in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3 del presente bando.

I candidati che partecipano a norma dell'art. 84 della legge n. 312/1980 debbono dichiarare, in mancanza del prescritto titolo di studio, il servizio di almeno cinque anni nella qualifica immediatamente inferiore, senza demerito.

F) La loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

G) I servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

H) Di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Con successivo decreto rettorale sarà nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 3, titolo II, del decreto interministeriale 20 maggio 1983.

Art. 7.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in una o più prove pratiche o attitudinali secondo quanto previsto dai singoli programmi di esame che vengono allegati al presente decreto per farne parte integrante. Le prove di esame si svolgeranno come sottospecificato:

Istituto di coltivazioni arboree - facoltà di agraria:
25 settembre 1987, ore 9;
strada Rosa, 71 - Podere sperimentale - Chieri (Torino).

Istituto di zootecnica speciale - facoltà di agraria:
6 ottobre 1987, ore 9;
via Valperga Caluso, 21 - Torino.

Istituto di clinica delle malattie del sistema nervoso - facoltà di medicina e chirurgia:
12 ottobre 1987, ore 9;
via Cherasco, 15 - Torino.

Istituto di farmacologia e terapia sperimentale - seconda cattedra - facoltà di medicina e chirurgia:
20 ottobre 1987, ore 9;
via P. Giuria, 13 - Torino.

Istituto di medicina interna - facoltà di medicina e chirurgia:
28 settembre 1987, ore 9;
corso Polonia, 14 - Torino.

Istituto di patologia generale - facoltà di medicina e chirurgia:
27 ottobre 1987, ore 9;
corso Raffaello, 30 - Torino.

Servizi generali - facoltà di scienze politiche:
30 settembre 1987, ore 9;
via S. Ottavio, 20 - Torino.

Dipartimento di biologia animale:
8 settembre 1987, ore 9;
via Accademia Albertina, 17 - Torino.

Dipartimento di biologia vegetale:
10 settembre 1987, ore 9;
viale P.A. Mattioli, 25 - Torino.

Dipartimento di biomedicina endocrino-metabolica e gastroenterologica:
12 ottobre 1987, ore 9;
corso Raffaello, 30 - Torino (presso laboratorio di ricerca).

Dipartimento di scienze biomediche ed oncologica umana:
2 novembre 1987, ore 9;
via Santena, 7 - Torino.

Eventuali variazioni relative al calendario di esame suindicato saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale *del 1° settembre 1987.*

Qualora ritardi di qualsiasi natura non consentissero il rispetto delle date suindicate sarà cura di questa amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato, mediante notifica personale a mezzo raccomandata A.R., eventuali variazioni al calendario previsto.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione come sopra prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti, di un valido documento di riconoscimento.

Per ciò che non è previsto espressamente dal presente bando, si applicheranno le disposizioni normative vigenti in tema di disciplina dei concorsi pubblici di accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 8.

Riserva dei posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato l'ultima prova ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482), sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto l'ultima prova.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e sempre che siano presentati con le modalità e dentro il termine precedentemente stabilito.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Espletate le prove del concorso, la commissione redige la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla riserva e preferenza a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine di legge per eventuali impugnative.

Art. 10.

Presentazione dei documenti per la nomina in prova

Previa approvazione della relativa graduatoria di merito si provvederà alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori.

I provvedimenti sono immediamente esecutivi fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica dell'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito.

Entro trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio i vincitori dovranno presentare, conformemente alle leggi sul bollo, i documenti di cui all'elenco che segue.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Elenco dei documenti richiesti:

A) Diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3 del presente bando;

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato). Per i candidati nati all'estero per i quali non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano è consentita la produzione del certificato della competente autorità consolare, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I concorrenti che hanno superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o, a seconda dei casi, all'esenzione dal rispetto del limite stesso.

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato attestante che il candidato è nel godimento dei diritti politici ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

F) Documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

G) Certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego per il quale concorre.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata dall'ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo debbono presentare nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *A*) e *G*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *G*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi dalla data di nomina in prova.

I certificati di cui alle lettere *C*) e *D*), dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi del territorio di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare, in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 11.

Nomina

I vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale, area funzionale tecnico-scientifica profilo agente tecnico.

Il trattamento economico sarà quello iniziale, previsto dalle leggi attualmente in vigore.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominti in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non previsto valgono, sempre se applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei pubblici concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e decreto interministeriale 20 maggio 1983.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Torino, addì 31 dicembre 1986

Il rettore: DIANZANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino, addì 18 giugno 1987
Registro n. 43 Università, foglio n. 125

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ESAMI

CONCORSO AD UN POSTO DI AGENTE TECNICO - QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE - AREA FUNZIONALE TECNICO SCIENTIFICA PRESSO L'ISTITUTO DI COLTIVAZIONI ARBOREE DELLA FACOLTÀ DI AGRARIA.

Gli esami consisteranno in quattro prove pratiche:

1) riconoscimento delle principali specie frutticole;

2) tecniche d'innesto delle piante arboree da frutto;

3) potatura e riconoscimento dei vari organi della pianta, con particolare riguardo alle sue produzioni fruttifere;

4) impiego dei fitofarmaci nella lotta antiparassitaria in frutticoltura; l'aspetto sanitario e i metodi di impiego per una maggiore efficacia antiparassitaria.

CONCORSO AD UN POSTO DI AGENTE TECNICO - QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE - AREA FUNZIONALE TECNICO SCIENTIFICA PRESSO L'ISTITUTO DI ZOOTECNICA SPECIALE DELLA FACOLTÀ DI AGRARIA.

Gli esami consisteranno in due prove pratiche:

prima prova pratica: consistente nella soluzione di quesiti di carattere tecnico-pratico relativi alla qualfica prevista per il posto a concorso: modalità di manutenzione ordinaria di attrezzature e strumenti in uso per lavori in supporto alla ricerca e alla didattica in generale;

seconda prova pratica: consistente nella dimostrazione di capacità nello svolgimento delle operazioni previste dalla specifica area funzionale per gli addetti ai lavori prevalentemente esecutivi nelle strutture zootecniche: governo e pulizia di animali, di gabbie, di stabulari, ecc. e così pure preparazione di alimenti per la loro distribuzione agli animali o destinazione ad analisi di laboratorio, nonchè rilievi sui medesimi secondo formulari.

CONCORSO AD UN POSTO DI AGENTE TECNICO - QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE - AREA FUNZIONALE TECNICO SCIENTIFICA PRESSO L'ISTITUTO DI CLINICA DELLE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Gli esami consisteranno in tre prove pratiche:

prima prova pratica: allestimento preparati istologici;

seconda prova pratica: uso di apparecchiature generali di preparazione (stufe, autoclavi, microtomi, ecc.);

terza prova pratica: conoscenza di base della neuroistologia.

CONCORSO AD UN POSTO DI AGENTE TECNICO - QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE - AREA FUNZIONALE TECNICO SCIENTIFICA PRESSO L'ISTITUTO DI FARMACOLOGIA E TERAPIA SPERIMENTALE - SECONDA CATTEDRA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Gli esami consisteranno in sei prove pratiche:

1) stabulazione e trattamento dei principali animali di laboratorio;

2) somministrazione di farmaci agli animali per le diverse vie;

3) preparazioni di soluzioni per il laboratorio;

4) uso e manutenzione dei principali apparecchi di laboratorio (spettrofotometri, cromatografi, centrifughe, ecc.);

5) preparazione di tabelle e schemi grafici di interesse didattico;

6) lavaggio e sterilizzazione vetreria.

CONCORSO AD UN POSTO DI AGENTE TECNICO - QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE - AREA FUNZIONALE TECNICO SCIENTIFICA PRESSO L'ISTITUTO DI MEDICINA INTERNA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Gli esami consisteranno in una prova pratica articolata sui seguenti contenuti: conoscenza generale all'uso di semplici attrezzature di laboratorio, comprese la pulizia e manutenzione ordinaria nonché piccole riparazioni delle stesse. Trasferimento materiali di analisi di laboratorio (carico e scarico) in supporto alla ricerca e alla didattica.

CONCORSO A DUE POSTI DI AGENTE TECNICO - QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE - AREA FUNZIONALE TECNICO SCIENTIFICA PRESSO L'ISTITUTO DI PATOLOGIA GENERALE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Gli esami consisteranno in tre prove pratiche:

1) metodiche di lavaggio della vetreria da laboratorio; riconoscimento della vetreria, raccolta e distribuzione dai ed ai singoli laboratori;

2) produzione di acqua deionizzata e distillata; impiego di apparecchiature semplici, quali stufe, autoclave, termostati, congelatori, produttori di ghiaccio, ecc.;

3) impiego di fotocopiatrice, macchine per scrittura e calcolo; rifornimenti di mangimi ed acqua a piccoli animali da laboratorio.

CONCORSO AD UN POSTO DI AGENTE TECNICO - QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE - AREA FUNZIONALE TECNICO SCIENTIFICA PRESSO SERVIZI GENERALI DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE.

Gli esami consisteranno in due prove pratiche:

prima prova pratica: conoscenza delle tecniche più comuni di riproduzione di documenti, di fascicolazione, di catalogazione (preparazione di matrici per il ciclostile, fotocopie, uso della fascicolatrice). Operazioni di ordinaria manutenzione delle attrezzature relative;

seconda prova pratica: copiatura di un brano su macchine per scrivere di tipo elettronico.

CONCORSO AD UN POSTO DI AGENTE TECNICO - QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE - AREA FUNZIONALE TECNICO SCIENTIFICA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA ANIMALE.

Gli esami consisteranno in tre prove pratiche:

1) preparazione di soluzioni e semplici controlli da eseguire su istruzioni particolareggiate;

2) costruzione di un diagramma utilizzando i dati di una tabella fornita; riproduzione in grandezza diversa di un semplice disegno geometrico;

3) uso del tester nella misurazione di grandezze elettriche; presentazione scritta dei dati sotto forma di tabelle e/o grafici.

CONCORSO AD UN POSTO DI AGENTE TECNICO - QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE - AREA FUNZIONALE TECNICO SCIENTIFICA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE.

Gli esami consisteranno in due prove pratiche:

prima prova pratica: preparazione e distribuzione di terreni di coltura per micologia;

secondo prova pratica: lavaggio e preparazione della vetreria dei laboratori micologici.

CONCORSO AD UN POSTO DI AGENTE TECNICO - QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE - AREA FUNZIONALE TECNICO SCIENTIFICA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA ENDOCRINO-METABOLICA E GASTROENTEROLOGICA.

Gli esami consisteranno in tre prove pratiche-attitudinali:

1) governo di animali sperimentali e pulizia delle attrezzature di stabulazione;

2) manutenzione e riparazione di piccole attrezzature elettriche, elettroniche e meccaniche;

3) lavaggio e riordino di vetreria.

CONCORSO AD UN POSTO DI AGENTE TECNICO - QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE - AREA FUNZIONALE TECNICO SCIENTIFICA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA.

Gli esami consisteranno in due prove pratiche:

1) allestimento di sezioni microtomiche di materiale incluso in paraffina e di sezioni criostatiche; esecuzione di metodi istochimici per mucopolisaccaridi acidi ed immunoistochimici per la localizzazione di antigeni tissutali; commento scritto dei vari momenti dell'esecuzione;

2) risposte sintetiche su: finalità dei metodi di fissazione dei preparati istologici, citologici e ultrastrutturali e principi sui quali essi si fondano.

87A5890

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale 25, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia - area funzionale di medicina;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pneumologia - area funzionale di medicina;

un posto di farmacista coadiutore;

un posto di operatore professionale dirigente - capo servizi sanitari ausiliari;

un posto di operatore professionale di seconda categoria - puericultrice;

un posto di direttore amministrativo capo servizio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 24 del 17 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Clusone (Bergamo).

87A6138

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale coordinatore - capo sala, presso l'unità sanitaria locale n. 27.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale coordinatore - capo sala, presso l'unità sanitaria locale n. 27.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 26 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Zogno (Bergamo).

87A6136

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 68

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 68, a:

RUOLO SANITARIO

Area funzionale di medicina:

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale (disciplina: medicina generale) per la prima divisione di medicina generale;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale (disciplina: medicina generale) per la seconda divisione di medicina generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale (disciplina: medicina generale) per la prima divisione di medicina generale di lungodegenza riabilitativa;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale (disciplina: medicina generale) per la seconda divisione di medicina generale di lungodegenza riabilitativa;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di geriatria (disciplina: geriatria) per la seconda divisione di medicina generale di lungodegenza riabilitativa;

quattro posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale (disciplina: medicina generale) per il servizio di pronto soccorso e accettazione sanitaria;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria (disciplina: pediatria) per la prima divisione di pediatria;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria (disciplina: pediatria) per la divisione di patologia neonatale;

quattro posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia (disciplina: cardiologia) per la divisione di cardiologia con U.C.C. e servizio di riabilitazione cardiologica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di immunoematologia e servizio trasfusionale (disciplina: immunoematologia e servizio trasfusionale) per il servizio di immunoematologia e trasfusionale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neurologia (disciplina: neurologia) per il servizio di neurologia;

tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria (disciplina: psichiatria) per la u. o. di psichiatria.

Area funzionale di chirurgia:

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale (disciplina: chirurgia generale) per il servizio di pronto soccorso e accettazione sanitaria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale (disciplina: chirurgia generale) per la prima divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale (disciplina: chirurgia generale) per la seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia (disciplina: ostetricia e ginecologia) per la prima divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di urologia (disciplina: urologia) per la divisione di urologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia (disciplina: ortopedia e traumatologia) per la prima divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di oculistica (disciplina: oculistica) per la prima divisione di oculistica;

tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione (disciplina: anestesia e rianimazione) per il servizio di anestesia e rianimazione.

Ai concorsi suddetti possono accedere esclusivamente gli assistenti medici di ruolo dipendenti dall'U.S.L. n. 68 di Rho (Milano).

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'U.S.L. in Rho (Milano).

87A6115

REGIONE VENETO

Concorso riservato a otto posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia presso l'unità sanitaria locale n. 21.

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, ad otto posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia presso l'unità sanitaria locale 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 26 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale/concorsi in Padova.

87A6139

Concorso ad un posto di operatore tecnico coordinatore - servizi disinfezione e disinfestazione - settore igiene pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 21.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico coordinatore - servizi disinfezione e disinfestazione - settore igiene pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 26 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale/concorsi in Padova.

87A6140

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 31

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 31, a:

A) RUOLO SANITARIO

1) *Profilo professionale: medici:*

un posto di assistente medico - area funzionale: medicina - disciplina: cardiologia, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di assistente medico - area funzionale: medicina - disciplina: pediatria, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di assistente medico - area funzionale: medicina - disciplina: dermatologia, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

due posti di assistente medico - area funzionale: prevenzione e sanità pubblica - disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di assistente medico - area funzionale: prevenzione e sanità pubblica - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

2) *Profilo professionale: operatore professionale di prima categoria:*

quattro posti di operatore professionale coordinatore - assistente sanitario.

B) RUOLO TECNICO

1) *Profilo professionale: assistenti tecnici:*

un posto di assistente tecnico programmatore di centro elettronico.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Ferrara.

87A6143

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 47

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 47, a:

un posto di assistente medico di otorinolaringoiatria - area funzionale di chirurgia;

quattro posti di psicologo collaboratore;

tre posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 27 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Biella (Vercelli).

87A6199

REGIONE MARCHE

Concorso ad un posto di psicologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 20

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di psicologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 67 del 25 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Camerino (Macerata).

87A6145

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 100.000
- semestrale . . . . . L. 55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . L. 110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 22.000
- semestrale . . . . . L. 13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 82.000
- semestrale . . . . . L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 22.000
- semestrale . . . . . L. 13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . L. 313.000
- semestrale . . . . . L. 172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 700

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 50.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 28.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 90.000
Abbonamento semestrale . . . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221